GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — MERCOLEDI 17 FEBBRAIO — NUM. 39

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 4

Il Ministro dell'Interno

Vista la legge del 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla sanità pubblica e le istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871;

Informato dell'esistenza della febbre gialla in Rio Janeiro;

Decreta:

Le navi che approderanno da oggi in poi nel Regno, provenienti dal porto di Rio Janeiro e suoi dintorni, munite di patente brutta, saranno sottoposte al trattamento contumaciale stabilito con l'ordinanza n. 9 del 29 maggio 1878, semprechè non abbiano subito un corrispondente trattamento contumaciale in qualche porto o scalo intermedio incolume.

I signori prefetti delle provincie marittime del Regno sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, il 16 febbraio 1886.

Pel Ministro: MORANA.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3658** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª);

Visto il Nostro decreto del 25 luglio 1885, emanato in dipendenza della sopracitata legge;

Visto il progetto di Regolamento edilizio per il comune di Napoli, deliberato da quella Giunta municipale nella tornata del 2 ottobre 1885 e stampato dalla tipografia Giannini e Figli;

Viste le modificazioni a questo progetto che il Consiglio comunale di Napoli deliberava nelle sue adunanze del 13 e del 14 ottobre 1885;

Vista la deliberazione che in seduta del 3 dicembre 1885 la Deputazione provinciale di Napoli ha presa sul citato progetto di Regolamento edilizio e deliberato da quel Consiglio comunale;

Visto il parere che, in sue adunanze del 28 e del 29 dicembre 1885, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha espresso sul detto Regolamento;

Visto il parere che il Consiglio di Stato emise in adunanza del 29 gennaio 1886 intorno al Regolamento medesimo;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il Regolamento edilizio deliberato dal Consiglio comunale di Napoli nelle adunanze del 13 e del 14 ottobre 1885, con le modificazioni ed aggiunte introdottevi, e che, firmato e vidimato dal Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, è unito al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Regolamento Edilizio *pel comune di Napoli*

Norme generali.

1. Non si può dalle pubbliche Amministrazioni o dai privati cominciare, ingrandire o restaurare fabbriche di qualunque sorta, senza averne ottenuta licenza dal sindaco, eccettuati i casi di pericolo imminente, nei quali il proprietario, o chi lo rappresenta, deve immediatamente provvedere, dandone ad un tempo conoscenza all'autorità municipale.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai restauri interni, nè a quelli che non variano la struttura o le dimensioni dei fabbricati.

2. Similmente non è permesso di collocare nelle facciate esteriori degli edefizi privati nuove iscrizioni, stemmi o altre memorie, nè toglierne quelle che già vi fossero, senza licenza del sindaco.

Ma, quando si tratti di edifizi pubblici o privati che, a causa della loro importanza storica o di arte, possono essere considerati monumentali, il sindaco, tanto nei casi anzidetti, quanto nei casi di restauro o di altre mutazioni, consulterà, secondo che lo crederà opportuno, la Commissione municipale o provinciale dei monumenti di arte, l'Accademia Reale di archeologia, lettere e belle arti, e l'Istituto Reale di belle arti.

3. Quando da uno o più degli anzidetti collegi sia giudicato necessario il restauro, ed i proprietari o gli amministratori non adempiano all'intimazione di eseguirlo, potrà il Municipio provvedere con le disposizioni contenute negli articoli 83, 84 e 85 della legge del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, salvo i casi preveduti nell'art. 104 della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo dello stesso anno.

4. È in facoltà del sindaco, per cagione di decenza e d'igiene pubblica, di costringere i proprietari a ripulire o restaurare le facciate degli edifici a confine o in vista di piazze, strade, o suoli pubblici, ed i muri degli orti e dei giardini che dànno sulle pubbliche vie lastricate o inghiaiate, quando fossero sconci o malandati.

Non adempiendo il proprietario all'intimazione nel termine assegnato, il sindaco avrà il dritto di provvedere al lavoro a tutte spese dell'intimato, ai termini del detto art. 104 della legge comunale e provinciale.

5. Per lo stabilimento di macchine a vapore nei quartieri centrali saranno osservate le prescrizioni seguenti:

Dovranno essere munite di apparecchi fumivori, e poste in opera colle cautele che saranno stabilite con istruzioni normali da emanarsi dal sindaco allo scopo, che gli edificii vicini siano preservati dalla molestia e dai danni delle scosse, e dai pericoli d'incendio o di scoppio delle caldaie.

I condotti da fumo dovranno essere inalzati a tale altezza da non dare molestia ai vicini, dovranno avere gli angoli smussati, le pareti bene intonacate in modo da rendere facile il ripulirle; ed in quella parte, che attraversa il solaio o la soffitta, dovranno essere difese da una controcanna, la quale recinga esternamente il condotto, in modo che resti uno spazio vuoto fra questo e la controcanna.

Il sindaco, al quale chi vuole impiantare una macchina a vapore dovrà darne preavviso, farà verificare caso per caso se le prescrizioni regolamentari siano state osservate.

6. Il Sindaco, per tutela della sicurezza pubblica, ha diritto di prevenire la rovina di edifizi di qualunque sorta lungo le pubbliche strade, costringendo i proprietari alle occorrenti riparazioni, o promuovendo la demolizione ai termini dell'art. 76 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865.

7. Sono vietati i cavalcavia, cioè gli archi, le vòlte e i palchi che, trapassando da edifizio a edifizio, coprono le pubbliche strade; i meniani o balconi coperti; le canne da fumo risaltate di fabbrica o di metallo, le colonne montanti di acqua e ogni altro sporto nelle facciate esteriori, che non sia terrazzino, davanzale, cornice, mensola, doccia per mandar giù le piovane, o altro ornamento o lavoro, consueto e necessario ad ogni ben intesa architettura.

8. Non si può far condotti da acqua o da cessi incastrati sotto alla faccia esteriore dei muri che guardano sulle strade o suoli pubblici. Per le sole piovane, quando non vi fosse modo di voltarle altrove, e quando gli edifizi non fossero monumentali, saranno tollerate le canne di metallo risaltate, ma con la condizione che sieno sempre ben mantenute, e versino per canali sotterranei nella prossima fogna pubblica.

9. I detti canali sotterranei saranno fatti a cura del Municipio ed a spese dei proprietari degli edifizi, e la parte inferiore delle canne sino a tre metri sarà di ferro, sporta non più di quindici centimetri dalla faccia del muro.

10. Sono vietate in ogni modo le grondaie ed i tetti, che versano liberamente le acque sopra i suoli pubblici.

11. Niuno potrà senza licenza del Sindaco abbassare, alzare o in altro modo alterare il lastricato delle strade o il piano dei pubblici suoli, nè piantarvi colonnine, scansaruote, scalini o altri ingombri.

12. È in facoltà della Giunta municipale, uditi i proprietari nelle loro deduzioni, di collocare, dove il bisogno lo richieda, le condotture di acqua e di gas, i fanali pubblici, le fontanine cantonali, gli orinatoi, le tabelle viarie o di scuole ed uffici municipali, i quadri per l'affissione degli atti ufficiali, i fili telegrafici e telefonici, ed altri simili apparecchi per servizi pubblici, sopra le facciate o altra parte esterna di qualunque edifizio pubblico o privato; ma sempre in modo che non segua danno alle fabbriche o sfregio manifesto al decoro dell'edifizio, e senza che il proprietario debba sostenere la spesa della rimozione ogni volta che questa sia necessaria per migliorare o riordinare l'edifizio.

13. Tutte le amministrazioni pubbliche e tutt'i privati sono in obbligo di collocare a loro spese i numeri plateali accanto alle porte dei loro edifizi con l'ordine e modello prescritti dal Municipio, e di tener nette e scoperte le tabelle viarie affisse alle facciate di quelli, giusta lo speciale regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 15 giugno 1875.

14. Finchè esisteranno quei luoghi in forma di chiostri, a cui si dà il nome di *fondaco*, le abitazioni che li circondano saranno, per gli effetti del presente regolamento, considerate come poste a confine di pubbliche strade, quando anche il suolo frammezzo fosse di proprietà privata.

15. I proprietari di questi fondachi avranno l'obbligo di lastricarne con basoli le corti ed i chiassuoli, munendoli di condotti sotterranei per le piovane, d'imbiancarne in ciascun anno le pareti delle corti, dei chiassuoli e delle scale, e d'illuminare convenientemente in ogni notte, dalle ore 24 italiane sino al mattino, le dette corti, chiassuoli e scale, nel modo prescritto dall'ordinanza del 13 settembre 1875.

16. Le tabelle destinate ad annunziar la vendita delle merci, o lo esercizio di professioni, arti o mestieri, dovranno essere scritte in italiano, ma vi potrà essere unita la traduzione in qualsivoglia idioma antico o moderno.

17. Il sindaco dovrà approvare la locuzione, la forma e misura di queste tabelle, e potrà far rimuovere quelle che non fossero approvate.

18. Saranno egualmente sottoposte all'approvazione municipale le insegne delle botteghe, le mostre e le vetrine esteriori, restando fermo l'articolo 9 del regolamento di polizia urbana, approvato addì 20 maggio 1862, per cui le mentovate vetrine nelle vie dette di *sbarazzo* non possono oltrepassare la linea che segna il confine delle proprietà private verso la pubblica strada.

19. Tutt'i suoli di proprietà privata, messi a confine di vie, piazze, giardini o suoli pubblici, dovranno esser chiusi nei lati che corrispondono verso le dette vie, piazze, giardini e suoli pubblici, e dentro spianati e tenuti netti in modo che non vi resti nè acqua, nè immondezze da cagionare insalubrità o fastidio ai vicini.

20. Le chiusure lungo i giardini, vie, piazze o suoli pubblici lastricati, consisteranno in cancelli di ferro o muri alti due metri e mezzo, intonacati e imbiancati nella faccia esteriore. Rasente o presso alle strade inghiaiate fuori dell'abitato, non volendosi far muri, son permesse le siepi o gli argini di terra battuta, alti due metri.

21. Quando nel termine non più lungo di sei mesi si dovesse cominciare l'edificazione in uno dei suoli in parola, invece di muro,

siepe o argine, la cinta può esser fatta di tavole regolarmente connesse e della medesima altezza di due metri e mezzo.

22. Tutto quello che per gli articoli 8, 9 e 12 non è permesso di fare, sarà per la medesima ragione vietato di rinnovare.

Nuovi edifizi.

23. Per ottenere la licenza, di cui è parola nell'articolo 1°, si richiede che il disegno della costruzione o del restauro venga approvato dal sindaco, sul parere della Commissione edilizia.

24. Per la costruzione di case e palazzi a confine o in vista di strade, piazze, giardini o suoli pubblici, i disegni comprenderanno le piante del pianterreno, le facciate esteriori e qualche sezione che occorrerà per l'osservanza del presente regolamento; oltre all'indicazione precisa del luogo, dell'altimetria e delle altre condizioni del suolo, e al disegno delle case contigue, quando il nuovo edifizio non sorgesse isolato. Per tutti gli altri edifizi basterà il disegno delle sole facciate.

25. Dovranno contenere le stesse indicazioni i disegni di quegli edifizi che, quantunque nello stato presente de' luoghi non sieno visibili da strade, piazze, giardini o suoli pubblici, pure si costruiscono evidentemente con lo scopo di collegarli quandochessia all'abitato della città mediante apposite vie di comunicazione; ed in tal caso i proprietari dei suoli o i costruttori, oltre i disegni degli edifizi da approvarsi, come si è detto, dal sindaco, dovranno sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale i progetti delle strade, nè con questa approvazione dovrà intendersi che il Municipio assuma verun impegno di concorrere alla spesa necessaria per la costruzione delle strade medesime, delle condotture sotterranee e di altre opere accessorie.

26. Qualunque fabbrica, in qualunque luogo si faccia per uso di abitazione, dovrà serbare le norme prescritte circa all'altezza di ciascun piano, alle proporzioni dei cortili, alle grondaie, ai cessi ed alle fogne.

27. Tutti gli edifizi, a chiunque appartengano, a qualsivoglia uso addetti, ed in qualunque luogo si facciano o si trovino già fatti, saranno sottoposti alla vigilanza del sindaco rispetto alla solidità e salubrità, ed all'essere debitamente preservati dal pericolo degli incendi.

28. Potrà la Giunta nell'edificazione di nuovi isolati dettar le norme opportune per l'uniformità delle fabbriche, e le altre condizioni che si convengono al decoro del luogo.

29. Qualunque maniera di architettura e di ornamento è ammessa, purchè non manchi di sufficiente ragione, avvenenza ed opportunità.

30. Ogni casa o palazzo posto a confine della pubblica strada non potrà avere più di quattro piani compreso il terreno, nè maggiore altezza di metri 20 quando la larghezza della strada non eccede i 10 metri. Nelle strade larghe da dieci metri in su sono permessi cinque piani, compreso il terreno, con metri 25 di altezza. Ogni maggiore altezza o numero di piani è espressamente vietato, così nelle case che si murano di pianta, come nelle già fatte che si volessero portare a compimento.

31. Le dette altezze si misurano dalla strada o dal marciapiede, nel punto dove ne sorte il muro di facciata, fino alla sommità di esso muro, o sin dove nasce il tetto.

32. Ai tetti, siano di argilla, di metallo o lastre di pietra, non si può dar pendenza maggiore di quarantacinque gradi.

33. Quando le strade sono inclinate, l'altezza di ciascun edifizio si misura nel mezzo della sua facciata.

34. Debbono i pianterreni essere alti almeno metri 4 75; e i piani che seguono non minori di metri 4 25, misurati da pavimento a pavimento. Nei soli palazzi di grande e ben intesa architettura non è vietato il mezzanino, cioè un piano non più basso di tre metri e mezzo, o sopra al pianterreno, o frammezzo agli altri piani, o sotto alla cornice, o nell'attico.

35. Le botteghe o stanze terrene dovranno ricevere luce ed aria dirette, ed avere i pavimenti sollevati dal piano della strada o del marciapiedi non meno di 15 centimetri.

36. Quando si edifica in cantone, o sopra due strade opposte non egualmente larghe o non al medesimo piano, la fabbrica avrà l'altezza che spetta alla strada su cui risponde la più lunga facciata. E, quando per le condizioni dei luoghi ne derivasse qualche notevole sconcio o al nuovo edifizio od alle strade, il sindaco, intesa la Commissione edilizia, provvederà in modo che l'utile od il comodo dei privati non abbia a prevalere su quello del pubblico.

37. Ogni edifizio dovrà avere un cortile sempre che lo spazio o consenta.

Si intende per cortile ogni qualunque spazio vôto nel mezzo delle case, e quelli che in Napoli son detti *pozzi di luce* o *vanelle*, o siano cortiletti interni senza accesso.

cortili debbono avere una superficie che sia almeno la sesta parte della superficie complessiva delle faccie dei muri che li ricingono.

Nei cortili nei quali (a motivo di salienti formati dal loro perimetro), l'area è come un aggregato di parecchie superficie, saranno considerate come porzioni integranti del totale, soltanto quelle porzioni aggregate, la cui profondità eguagli la propria larghezza, o ne sia minore L'accesso oltre tale misura non è tenuto in conto.

Per i cortili aventi figura molto allungata, non si terrà conto della porzione di lunghezza eccedente il doppio della larghezza media.

38. Gli spàzi vôti tra casa e casa non saranno permessi, nè aperti, nè chiusi, a confine della pubblica strada, se non abbiano la larghezza di almeno cinque metri tra il vivo dei due muri; ed in tal caso i proprietari dovranno munirli di cancello di ferro apritoio verso la strada e mantenerli sempre netti e spianati, ovvero, se vorranno metterli in comunicazione con la strada o tenerli aperti al pubblico passaggio, dovranno a loro cura e spesa lastricarli, fognarli, illuminarli e mantenerli sempre in buono stato.

39. I tettini stabili o *marquises* non sono altrimenti permessi lungo le pubbliche strade, che sospesi, leggieri e di buon disegno, sopra gli usci da via non carrozzabili delle case, e nelle strade o più larghe di 20 metri, o che non hanno o non possono avere edifizi dal lato opposto. E l'altezza da terra non può essere minore di tre metri.

40. Non si può fare edifizio pubblico di alcuna sorta, che non abbia zoccolo o basamento di pietra forte, alto almeno due metri. Per gli edifizii privati lo zoccolo di simile pietra non sarà minore di mezzo metro.

41. In tutti gli edifizi, che rasentano il pubblico suolo, gli sporti delle cornici, davanzali, mensole, ferrate, ecc., non possono cominciare che all'altezza di tre metri dal pavimento della strada o del marciapiedi. Più in basso non sono tollerati sporti maggiori di otto centimetri.

42. Parimente più in giù di metri 4,75 non si possono collocare imposte, sportelli, persiane, invetriate o chiusure di altra sorte che si aprono in fuori, nè in modo fatte che, chiuse o aperte, o nell'atto di aprire o di chiudere, trapassino la misura dei risalti permessi.

43. Il piano dei terrazzini o balconi non può essere di altra materia che di ottima pietra e di proporzionata grossezza; e, quando lo sporto eccede i 65 centimetri, sarà condizionato con mensole o armadure di ferro.

44. Non sono soggetti alle regole imposte per le altezze totali e per gli sporti tutti i monumenti e gli edifizi pubblici. E possono andare più in su dei 25 metri e dei cinque piani quelle sole case private o palazzi che restano 10 o più metri lontani da strade o suoli pubblici, la cui larghezza non sia minore di 15 metri (che fa 25 metri di spazio sul fronte). Pei quali edifizi è data facoltà alla Giunta comunale di provvedere ogni volta, secondo i casi, udito il parere della Commissione edilizia.

45. Potrà parimente la Commissione edilizia, in omaggio ed in servizio dell'arte, e per qualche singolare eccellenza di disegno, proporre alla Giunta che una casa o palazzo sia dispensato dalla esatta osservanza delle norme prescritte rispetto alle altezze ed agli sporti, senza eccedere una ragionevole misura.

46. Qualunque edifizio, sia pubblico sia privato, dovrà essere terminato in cima, o sotto l'attico, da una cornice proporzionata alla grandezza ed importanza della fabbrica ed al decoro della strada,

47. Le facciate esteriori, quando non fossero di pietra forte o di buoni mattoni diligentemente murati, debbono essere ricoperte d'intonaco tinto di color chiaro nelle strade che non giungono a quattro metri di largo, e acconciamente colorato sopra le piazze o le vie di larghezza maggiore.

48. Se un edifizio è fatto o posseduto da più persone, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono necessariamente accompagnare l'ordine di una ben composta architettura e non il modo onde è distribuita la proprietà. La scelta del disegno e della tinta, se tutti non sono concordi, spetterà di diritto a colui o coloro che posseggono la maggior parte dell'edifizio, salvo sempre il disposto nella prima parte di quest'articolo e nell'articolo precedente.

49. Gli spiragli orizzontali per dar lume alle cantine, quando non vi siano impedimenti locali, sono solamente e temporaneamente permessi sopra i marciapiedi, con l'obbligo però al proprietario di rimettere tutto nell'antico stato a proprie spese ad ogni richiesta del Municipio, senza diritto ad indennità.

50. La grandezza e la disposizione di questi spiragli, e la materia ed il disegno delle grate o lastre traforate, saranno ciascuna volta determinate dalla Giunta sopra l'avviso della Commissione edilizia, secondo le circostanze e i luoghi.

51. Le cantine e le stanze terrene adoperate per stalle o cucine non possono avere nè finestre basse, nè spiragli verso la strada.

52. Ogni edifizio destinato ad abitazione deve essere provveduto di un sufficiente numero di latrine collocate in modo da ricever luce ed a dirette; o, in casi speciali, senza le condizioni accennate, quando siano munite di buona ventilazione e d'intercettatori idraulici, ovvero di altri apparecchi inodori.

53. Debbono i condotti da cessi esser fatti con doccioni di buona creta invetriati dentro, o con altri materiali che potranno essere indicati nel regolamento igienico, e collocati a distanza non minore di due metri dalle gole dei pozzi e delle cisterne.

54. Non si può far cessi nelle cucine, dovendoci stare solamente gli acquai.

55. Il modo di smaltire le acque e le materie immonde dalle case, la struttura dei cessi e degli acquai, delle fogne o dei pozzi neri, saranno determinati nel regolamento igienico.

56. Tanto le nuove quanto le vecchie case dovranno, a cura dei proprietari, essere fornite di una quantità di buona acqua potabile, non minore di cento litri al giorno per ogni famiglia.

57. Per incitamento al ben fare nell'arte dell'architettura e nella pratica dell'edificare, il Consiglio comunale destinerà ogni cinque anni due premi per quella casa, palazzo, o pubblico edifizio, o monumento murato dai fondamenti o totalmente rifatto nel detto tempo, che sarà giudicato più degli altri lodevole o per grazia di disegno, o per finezza e industria di lavoro, o per ingegnosa distribuzione e salubrità di edifizio, o per invenzione o miglioramento nel modo di riscaldare e ventilar le stanze, nella sistemazione dei cessi e singole macchine, o in altri ingegni di manifesta utilità.

58. I premi consisteranno in medaglie con pubblica lode agli architetti o ingegneri, ed in un diploma di onore ai proprietari od amministratori.

Campisanti.

59. Tutto quello che si edifica nei campisanti comunali di Napoli dai Corpi morali e dai privati (sepolture, monumenti, cappelle o altre opere di qualunque sorta) dovrà prima essere approvato in disegno dal sindaco sul parere della Commissione edilizia.

60. I disegni saranno fatti in tal modo e di tal proporzione che ci si possa chiaramente conoscere non solo la struttura materiale dell'opera, ma ancora i profili, gli ornamenti e le parti minori. E comprenderanno la pianta, le facciate principali e, quando occoresse, una o più sezioni.

61. In siffatti pareri la Commissione edilizia si atterrà alle norme stabilite con l'articolo 31 del presente regolamento.

62. L'architetto municipale destinato ai campisanti, d'accordo con chi ne domanda, proporrà al sindaco il luogo più acconcio ad ogni nuovo edifizio, avvertendo principalmente a non ingombrar l'aria e la veduta col far sorgere, l'una accanto all'altra, le opere di grossa mole.

63. Le piccole tombe e i monumenti non possono esser murati esteriormente che di pietre forti o metalli, o incrostate di lastre grosse non meno di quattro centimetri. Nelle opere di maggior proporzione sono permessi buoni mattoni scoperti e le terre cotte. Per le cappelle non sono vietati i fondi e le cornici di stucco o d'intonaco; ma gli ornamenti, i simboli e le figure di basso, di alto o di tutto rilievo, saranno in ogni caso di pietra, di metallo o terre cotte.

64. Debbono le coperture delle tombe essere a volta di buona muratura, e quelle delle cappelle a volta o a tetto, esclusi in qualunque modo battiti piani sopra palchi di legno.

65. Poichè tra le sepolture, i monumenti e le cappelle dei campisanti intercedono suoli pubblici, i proprietari delle dette opere non son tenuti ad osservare le norme imposte dalla legge circa alle distanze e alle finestre.

66. Nondimeno, per comune utilità e per decoro del luogo, le sepolture basse e le lapidi non si possono piantare a minor distanza di un mezzo metro da qualunque altra edificazione funeraria; e un intervallo da due a tre metri sarà lasciato intorno ai monumenti alti e alle cappelle, in proporzione della loro forma e grandezza, e secondo le circostanze dei luoghi.

67. Quando per contratto anteriore o altrimenti si trovasse venduto un suolo a confine di una tomba o cappella, non si può nè domandare, nè concedere la comunione del muro fuori terra, nè addossarci opere di alcuna sorta, dovendosi in ogni caso osservar le regole stabilite intorno alle distanze nel precedente articolo, perchè le fabbriche e i monumenti restino sempre isolati. Se però l'osservanza di tali regole rendesse impossibile una conveniente edificazione, il proprietario del detto suolo potrà permutarlo con altro che gli sarà conceduto dal Municipio.

68. Le piovane che cadono sopra alle coperture delle cappelle debbono esser condotte fino a terra in doccie o canne di metallo di ottima struttura, e, per quanto è possibile, non apparenti.

Potrà esimersi da siffatto incanalamento chi sul suolo già comprato costruirà a proprie spese, in giro alla cappella, un piano di pietra di larghezza tale da sporgere almeno centimetri 20 al di fuori degli sporti della copertura.

69. Qualunque opera si faccia nei campisanti, dalle semplici lapidi alle cappelle, dovrà sorgere sopra uno scalino o zoccolo di pietra forte, alto in proporzione dell'edifizio da 15 centimetri ad un metro.

70. I suoli già acquistati e le opere fatte per cappelle, sepolture gentilizie e di Corpi morali, non si possono rivendere senza il permesso della Giunta, ed il pagamento dei diritti corrispondenti. Lo stesso per le tombe o i monumenti destinati ad una sola persona, quando si fosse convenientemente provveduto alla nuova sepoltura del defunto.

71. Ogni proprietario di tomba, monumento o cappella è in obbligo di sorbarla netta e ben mantenuta, con i suoli non solcati dalle acque; e, quando contravvenisse, potrà il sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, e un mese dopo corse inutilmente le intimazioni, far eseguire i restauri e le opere a cura e spese del Municipio, per poi rivalersene o nei modi ordinari di legge, o prescrivendo che la sepoltura e la cappella sia chiusa insino a che il proprietario non abbia rimborsato il Municipio delle spese.

72. Senza il permesso del sindaco non è lecito mutare o togliere gli stemmi, le iscrizioni o le opere d'arte, che furono una volta collocate sopra le tombe e i monumenti, o nelle facciate esteriori delle cappelle.

73. I titoli e le epigrafi, scritti in qualsivoglia lingua e dovunque si abbiano a collocare, dovranno esser prima approvati dalla Giunta, rispetto alla correzione del dettato, al buon senso, all'onestà ed alla osservanza delle leggi dello Stato.

74. I caratteri di altezza maggiore di tre centimetri si debbono fare in pietre o in metalli, o rilevati o profondamente intagliati. I caratteri di altezza minore è di necessità che sieno incisi sopra lastre di marmo bianco ed impiombati, insino a che non si giunga a trovare una vernice nera o colorata, che duri lungamente sulle pietre all'aria aperta.

75. Non è permesso di seppellire o celebrare uffici divini in nessune tomba o cappella se prima non sia tutta compiuta, e l'architetto municipale non l'abbia riscontrata conforme all'approvazione e nei limiti del proprio suolo.

76. La misura del suolo va fatta sopra le linee dei maggiori sporti, sieno nei fondamenti, sieno negli zoccoli.

77. Quando nella misura di un'opera fosse trovato qualche eccesso di suolo che si estenda sopra un viale, un intervallo prescritto dallo art. 69 del presente regolamento, o un terreno già venduto ad altri, colui che ha trasgredito sarà in obbligo di rettificare il lavoro a proprie spese. Ma se il maggiore spazio occupato fosse libero, e il fatto non cagionasse danno o sconcezza al camposanto, basterà che il trasgressore ne paghi il doppio prezzo al Municipio. E delle controversie sopra questi casi giudicherà esclusivamente la Giunta comunale, udita la Commissione edilizia.

78. Sopra ogni tomba, monumento o cappella dovrà essere scritto in marmo o in metallo rispettivamente il nome ed il casato del sepolto, o il titolo del Corpo morale, e generalmente i metri di suolo comprati.

Licenze.

79. Le licenze di far nuovi edifizi o ingrandire e restaurare gli antichi si dànno dal Municipio sulle domande indirizzate al sindaco e sottoscritte da tutti coloro che hanno interesse nella nuova fabbrica o condominio nell'antica.

80. Non si dànno licenze quando tutti gli interessati o tutti i proprietari non sono consenzienti e richiedenti, salvo se colui che domanda non dichiari formalmente di esser solo a edificare o a possedere, e non garentisca di ridurre ogni cosa al pristino stato, quando, per opposizione di qualunque sorta, fosse impedito di menare innanzi il lavoro.

81. Non è lecito di far ponti volanti o mettere tavole a collo, o far cavamenti per qualsivoglia cagione, all'interno o all'esterno degli edifizi, nè si potrà far lavori di nuova muratura o restauro di antica fabbrica o d'intonaco sopra vie, piazze o suoli pubblici, se non col permesso del sindaco, ed osservando tutte le cautele prescritte nella ordinanza del 27 ottobre 1881, alle quali si aggiunge che, pei lavori all'esterno degli edifizi sopra vie, piazze o suoli pubblici, il filare inferiore dei detti ponti di servizio sarà sempre coperto di stuoie o tele nel piano e nel parapetto.

Dell'esatto adempimento di queste prescrizioni saranno solidalmente responsabili il proprietario e l'intraprenditore.

82. Il vicesindaco del luogo, sul parere dell'architetto municipale, darà avviso nelle occorrenze quando sia il caso di dispensare da tutte o da parte delle predette cautele, o per la poca frequenza delle strade, o per la poca importanza, o la breve durata dei lavori.

83. I barbacani o i puntelli, piantati sopra al suolo delle strade, non sono permessi che in casi di manifesta necessità e per tempi brevi e determinati.

84. Chi avrà ottenuto licenza di occupare temporaneamente il suolo pubblico per puntelli, barbacani o steccati, sarà in obbligo di tenerlo dentro netto e fuori sgombro e pulito, e di accendere la notte una o più lanterne con cristalli rossi, massime sopra le cantonate.

85. Per sicurtà dei ponti e delle armadure, e pei danni e disordini che potessero aver luogo nell'esecuzione, segneranno anch'essi le domande, o daranno il nome e il domicilio, quando non sappiano scrivere, gl'intraprenditori e gli artefici a cui son commessi i lavori.

86. Sopra ogni domanda accompagnata dal disegno riferirà innanzi tutto il vicesindaco della sezione, trascrivendo il rapporto dell'architetto municipale che, visto il luogo, noterà le misure ed ogni circostanza che si riferisca alle disposizioni del presente regolamento, e sopra di esso darà il suo avviso.

87. Quando si tratti di nuovi edifizi o di aggiunzione ai vecchi, e di restauri con qualche mutazione dello stato antico, le domande debbono essere accompagnate da un disegno geometrico di buona proporzione con la scala dei metri, o in due esemplari sottoscritti dall'architetto e dai proprietari.

88. Le licenze di occupare il suolo pubblico con muri di cinta o steccati, e di caricare o scaricare materiali da costruzione si dànno a tempo limitato secondo le difficoltà e la grandezza dell'opera, nè possono essere prolungate che in vista di buone e valide ragioni.

89. Nel dar fuori ogni licenza se ne manderà copia al vicesindaco della sezione insieme ad un esemplare del disegno (se ve ne sia stato), perchè ne faccia vigilare l'esatta osservanza dall'architetto, dal deputato delle opere pubbliche e dalle guardie municipali, ciascuno per la sua parte.

90. Avranno l'obbligo coloro che edificano di avvertire il vicesindaco della sezione quando l'opera è terminata di rustico, perchè dall'architetto municipale si proceda sul luogo alla compilazione di un primo verbale per attestare il giorno in cui fu finita la muratura, e se tutto si trovi in buona regola rispetto alla stabilità, alle condizioni della licenza ottenuta, ed ai regolamenti di edilità e d'igiene pubblica. Un secondo ed ultimo verbale sarà fatto nello stesso modo e con le medesime avvertenze, quando l'opera sarà interamente compiuta. E, non essendovi alcuna osservazione in contrario, il sindaco, a norma del regolamento igienico, indicherà il tempo in cui le stanze si potranno abitare.

91. Finita l'opera, il vicesindaco renderà il disegno insieme alla copia della licenza, col rapporto dell'architetto municipale e col proprio parere.

92. Se nel corso del lavoro si facesse contro alle condizioni della licenza o diversamente dal disegno approvato, il vicesindaco, avvertito dall'architetto, dal deputato o dalle guardie municipali, sarà sollecito di far sospendere l'opera prima che sia terminata, e ragguagliarne il sindaco.

93. I fanali esterni alle botteghe devono essere sospesi, e la loro altezza da terra non dev'essere minore di due metri, nè la loro sporgenza dalla faccia del muro essere maggiore di 60 centimetri; ferme rimanendo per le tende innanzi le botteghe, le disposizioni dell'art. 7 del regolamento di polizia urbana.

94. Le domande per nuove opere nei camposanti, oltre al disegno prescritto dagli articoli 62 e 63, dovranno portare un documento che dimostri l'acquisto del suolo.

95. L'architetto municipale destinato ai camposanti riscontrerà sul luogo le domande e i disegni, e li trasmetterà, col suo parere, al sindaco.

96. Una copia del disegno e della licenza data dal sindaco sul parere favorevole del Consiglio tecnico sarà inviata all'architetto municipale, che vigilerà l'esecuzione, misurerà il suolo occupato, come è detto nell'articolo 80, e renderà le carte con la sua relazione.

Contravvenzioni.

97. Le contravvenzioni saranno riscontrate e punite secondo gli articoli 146 e seguenti della legge sull'amministrazione comunale e provinciale. Oltre di ciò, avranno sempre l'obbligo i contravventori di eseguire le prescrizioni del presente regolamento; e, non adempiendo, vi saranno dal Municipio costretti, secondo i casi, o con gli ordinarii mezzi legali, o con le facoltà attribuite al sindaco dall'articolo 104 della predetta legge.

Se la contravvenzione consiste in un'opera fatta o cominciata contro le prescrizioni del presente regolamento, sarà il contravventore, oltre alle sanzioni anzidette, obbligato a ridurre le cose alle condizioni prescritte se ciò sia possibile, o ad abbattere interamente ciò che abbia costruito, quale che sia l'opera eseguita, e senza che possa mai invocare a suo discarico la tolleranza degli agenti municipali, o la mancata opposizione al primo cominciamento delle sue abusive costruzioni.

I luoghi, ne' quali da' privati o dalle pubbliche Amministrazioni si eseguono opere edilizie, debbono essere accessibili agli agenti municipali, ogni volta che occorra verificare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo transitorio.

98. Infino a che non sarà nominata una speciale Commissione edilizia seguiterà a compierne le funzioni il Consiglio tecnico municipale giusta l'organico vigente.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno: DEPRETIS.

Il Numero **3651** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 20 giugno 1871, n. 324 (Serie 2ª), 17 maggio 1883, n. 1347 (Serie 3ª), 10 novembre 1884, n. 2758 (Serie 3ª), 29 marzo 1885, n. 3017 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli esami prescritti dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione e per la promozione in ogni categoria di impieghi dipendenti dal Ministero dell'Interno, si danno in Roma presso il Ministero medesimo.

Art. 2. Sarà però in facoltà del Ministero dell'Interno di ordinare che i lavori in iscritto si eseguiscano sotto la sorveglianza di speciali Commissioni, in quei capiluoghi di provincia che verranno, di volta in volta, stabiliti dal Ministero stesso.

Art. 3. Le Commissioni indicate nel precedente articolo verranno nominate per ogni capoluogo di provincia dal Ministero dell'Interno, e si comporranno di un impiegato superiore di una Prefettura, di un magistrato dell'Ordine Giudiziario e di un funzionario dell'Amministrazione Centrale.

Art. 4. All'esame orale saranno ammessi soltanto quei candidati che hanno superata la prova scritta.

Art. 5. È derogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina.*

Con R. decreto 28 gennaio 1886:

Morchio comm. Daniele, professore titolare di 2ª classe nella soppressa R. Scuola di Marina, in aspettativa per riduzione di Corpo, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio e per ragione di età.

Con R. decreto 31 gennaio 1886:

Tullo Felice, operaio avventizio nella R. marina, nominato sottocapo-tecnico nel personale civile tecnico della R. Marina.

Con R. decreto 4 febbraio 1886:

Franceschini Luigi, ufficiale d'ordine di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio.

Con RR. decreti 7 febbraio 1886:

Gayda cav. Stefano, segretario di 2ª classe nel Ministero della Marina, promosso segretario di 1ª classe.

Quartara Ernesto, id di 3ª id. id. id. id. id. di 2ª id.

Serra nob. Girolamo, vicesegretario di 1ª id. id. id. id. id. di 3ª id.

Bruno Carlo, id. di 2ª id. id. id. id. id vicesegretario di 1ª id.

Lenzi dottor Ercole, volontario, nominato vicesegretario di 2ª id.

COMMISSIONE REALE
pel Monumento nazionale a Quintino Sella

RELAZIONE AL GOVERNO DEL RE

La Commissione Reale, incaricata di provvedere alla erezione del monumento onorario a Quintino Sella in questa Roma, che egli tanto aveva desiderato di vedere e vide con tanta gioia capitale d'Italia, è lieta di mostrare al Governo del Re come il concorso, bandito per il bozzetto dell'opera, sia riescito a buon fine.

Sono stati scelti il concetto e lo scultore con quella piena e facile concordia di tutti i giudici, la quale è la migliore guarentigia dell'ottimo resultato finale.

Trentuno artisti, dei quali alcuni fra i più valenti d'Italia, presentarono le loro idee, svolte, come il Programma chiedeva, in un bozzetto dell'architettura e della statuaria insieme, e in un modello della figura del Sella, abbastanza grande per ritrovarvi con precisione le fattezze e l'atteggiamento dell'uomo, che ciascuno dei membri della Commissione conobbe ed amò. Non tutte le prove del concorso parvero degne di minuto esame, sebbene, anche fra le diciassette scartate nella prima adunanza, anche fra certe cose affrettate e strambe, non manchi qualche scintilla di promettente ingegno. Ma i quattordici lavori, su cui la Commissione si trattenne specificatamente, presentano, quale più, quale meno, diversi pregi dell'arte, non così bene equilibrati però, nè di tal grado da escludere ciò che è tanto arduo scansare in sè e tanto spedito attribuire agli altri, la censura.

Quasi tutti hanno fallito nella parte essenziale, la statua, dove alcune prerogative dell'uomo sono malagevoli, anzi addirittura impossibili a mettere in ugual luce: la vigoria montanina, la tenacità calma, la finezza arguta, la lealtà generosa, l'amore dei libri e dei monti, il bisogno della pensosa solitudine e le abitudini dell'uomo pubblico. Bisognava scegliere: l'uno pigliò l'oratore, l'altro l'alpinista; questi si contentò dello statista, quegli dello scienziato. Col voler troppo determinare, la figura, perduta la sua unità, diventò in mano di molti fra i concorrenti ora rozza, ora teatrale, ora fredda, ora cinica; ma, se si pensa alla difficoltà estrema dell'esprimere con l'arte della statuaria un personaggio così vario eppure così schietto, così complesso eppure così naturale, quale fu l'irremovibile Ministro delle Finanze, il culto presidente della maggiore Accademia italiana, il ricercatore meticoloso di cristalli microscopici e l'animoso camminatore delle enormi giogaie, la parola di biasimo si ferma sulle labbra.

Dal desiderio di esprimere la indicata molteplicità di concetti in un'arte impotente a figurarli nel solo protagonista, derivò l'uso, anzi in alcuni dei bozzetti l'abuso delle figure allegoriche, le quali dal Programma non erano nè escluse, nè chieste, ma venivano necessariamente limitate dalla indicazione della spesa. I tre bozzetti, intorno ai quali si aggirarono gli ultimi e più estesi ragionamenti della Commissione, abbondano di allegorie.

Uno di essi, quello che porta il motto *Laboremus*, mostra una buona immagine del Sella, e sotto, dinanzi e di dietro, due donne, questa con un librone aperto sulle ginocchia e in mano la chiave del forziere su cui sta seduta; quella col martello nella destra, un minerale nella sinistra e a lato il bastone dell'alpinista; e il piedestallo è tormentato di forme architettoniche, di simboli e di emblemi.

Bellissimo piedestallo invece, salvo nella soverchia pesantezza dello

zoccolo inferiore, è quello del bozzetto, che reca il nome di *Augusto Passaglia*. Siedono ai quattro angoli quattro figure, ispirate forse in qualche parte dalle statue famose dei sepolcri Medicei, ma schizzate con vivace garbo e con pronta maestria. Peccato che, mentre una variante piccola della figura del Sella è piena di vita, benchè punto conforme al carattere di lui, il modello della statua sia poco somigliante nell'attitudine generale e piuttosto duro, specie nella mossa del braccio destro.

Migliore fra tutti quanti i bozzetti e degno di venire eseguito è, secondo il parere unanime della Commissione, quello che porta il motto: *Hic manebimus optime*, col numero 7 del catalogo, e che poi, aperta la lettera suggellata, venne conosciuto dello scultore Ettore Ferrari, romano.

In esso apparisce perfetta l'unità fra l'architettura e la statuaria: la figura del Sella, semplice e naturale, robusta e pensosa, ricorda nobilmente l'originale; il piedestallo s'acconcia per lo stile alla enorme mole del Palazzo cui sta dinanzi, e, sebbene adorno di allegorie, di membri architettonici e di opportuni cartelli per le epigrafi, non distrae l'occhio dalla statua, nè si perde in minuzie. Il tutto insieme del bozzetto, senza presentare, per verità, nulla di singolarmente nuovo, ha qualcosa di maschio e di schietto, che persuade e soddisfa; e, non di meno, si sente il desiderio di alcune secondarie modificazioni, le quali la Commissione, in forza dell'articolo 9 del Programma, ha diritto di chiedere.

Nel modello della statua principale il braccio sinistro, che cade lungo il corpo, è come un poco impacciato, mentre nella minore macchietta riesce al tutto naturale: difetto, se pur esiste, lievissimo. Piuttosto si deve avvertire una certa freddezza nelle due figure allegoriche, le quali adornano la fronte del monumento. È bene, per togliere la soverchia euritmia, che l'una stia seduta e l'altra ritta in piedi; e la linea generale del gruppo risulta per sè stessa e rispetto al piedestallo assai bella: ma le donne si somigliano troppo, mostrano una qualche affettazione di grandiosità classica, quasi a dire una certa solennità egiziana. Forse invece di rappresentare dei concetti vastissimi, quali la *Legge* e la *Scienza*, sarebbe meglio incarnare nell'allegoria dei pensieri più specialmente adatti alla natura ed alla vita del Sella; sicchè poi, senza abbandonare la calma dell'astrazione, le figure svelassero al di fuori un po' di calore e di vita. Ma, intorno a ciò, basta alla Commissione di avere esposto il proprio desiderio, lasciando all'ingegno ed alla cultura dello scultore il decidere fin dove, in questo caso, la vaga allegoria possa concretarsi, senza diventare un artifizioso indovinello e senza scemare nella dignità statuaria e monumentale.

Nella parte posteriore del monumento la Commissione vorrebbe sopprimere la *Lupa di Roma* con il suo piedestallo. Non c'è bisogno di questo emblema per rammentare che il Sella fu tra i più caldi propugnatori di Roma capitale; nè, dall'altro canto, il consueto simbolo parlerebbe abbastanza chiaro, nè, restando tanto più piccolo e tanto meno sporgente dal gruppo anteriore, servirebbe ad equilibrarne la massa, senza dire che non c'è bisogno di codesto equilibrio, avendo il monumento al di dietro e poco discosto la gigantesca fronte del Palazzo delle Finanze, e non potendo essere veduto a sufficiente distanza sui fianchi per cagione delle aiuole alberate, che gli stanno a destra e a sinistra

Bensì, tolta la *Lupa* di bronzo, la Commissione intende che la relativa spesa risparmiata giovi a costruire con più solidi massi il piedestallo della statua, sopra i gradoni, e non in granito rosso, come lo scultore propone, ma tutto in granito scuro di Biella: quella eterna sienite della Balma, che il Sella studiò, che tanto gli piaceva e che risponde al suo animo, il quale era proprio di terso granito contro la falsa popolarità, contro le seduzioni della vana ambizione e contro le immoralità d'ogni specie.

Per concludere: la Commisione delibera che sia eseguito il bozzetto dello scultore Ettore Ferrari, col piedestallo alto da terra circa metri 6 25, con la statua del Sella di metri 3 75, e tutte le sculture in bronzo, e tutta l'architettura in granito scuro di Biella; mette subito dopo al bozzetto prescelto, lodandoli secondo l'articolo 11 del Programma, il bozzetto con il nome di *Augusto Passaglia*, e poi quello con il motto *Laboremus*.

Roma, il dì 11 di febbraio 1886.

CAMILLO BOITO, *relatore*.

Il Segretario della Commissione Reale

FRANCESCO DE RENZIS.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Il Banco di Sicilia ha conferita la propria rappresentanza pel cambio dei suoi biglietti nella provincia di Forlì alla Banca Popolare Forlivese e nella provincia di Sondrio alla Banca Popolare di Sondrio.

Conseguentemente, a termini dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, e delle leggi successive che hanno prorogato il corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di emissione, si è disposto che dal giorno in cui funzioneranno le anzidette rappresentanze, e previo l'adempimento del disposto dell'articolo 49 del Regolamento approvato con Regio decreto 21 gennaio 1875, num. 2372 (serie 2ª), i biglietti del Banco di Sicilia siano accettati in pagamento dalle pubbliche Casse e dai privati rispettivamente nelle provincie di Forlì e di Sondrio.

Roma, addì 13 febbraio 1886.

Avviso.

Il Banco di Napoli ha conferito la propria rappresentanza pel cambio dei suoi biglietti nella provincia di Sondrio alla Banca Popolare di Sondrio.

Conseguentemente, a termini dell'art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), e delle leggi successive che hanno prorogato il corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di emissione, si è disposto che, dal giorno in cui funzionerà la detta rappresentanza, e previo l'adempimento del disposto dall'articolo 49 del regolamento approvato con Regio decreto 21 gennaio 1875, numero 2372 (Serie 2ª), i biglietti del Banco di Napoli siano accettati dalle pubbliche Casse e dai privati in tutta la provincia di Sondrio.

Roma, addì 13 febbraio 1886.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a sei assegni di lire tremila ciascuno per istudii di perfezionamento in Università straniere per un anno, a cominciare dal 1° novembre 1886.

Possono concorrere solo coloro che abbiano conseguita la laurea nelle Università o negli Istituti superiori del Regno da un anno almeno e da non più di quattro anni, alla fine di aprile p. v.

Previa deliberazione della Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, i detti assegni saranno dati di preferenza a quelli tra i concorrenti che, a giudizio della Commissione esaminatrice e della Giunta predetta, dimostreranno di avere una speciale attitudine a perfezionarsi nello studio delle seguenti discipline:

Per la Facoltà di giurisprudenza:

1. Scienze dell'amministrazione e delle finanze;
2. Diritto romano studiato preferibilmente nella sua storia.

Per la Facoltà di medicina e chirurgia:

1. Igiene;
2. Parassitologia medica.

Per la Facoltà di scienze fisiche e naturali:

1. Embriologia comparata;

2. Petrografia;
3. Fisica sperimentale.

Per la Facoltà di filosofia e lettere:
1. Archeologia classica;
». Archeologia monumentale;
2. Antichità greche e romane;
3. Filologia classica.

Il concorso sarà fatto per mezzo di memorie originali; e chiunque intenda prendervi parte dovrà, non più tardi del 30 aprile prossimo venturo, presentarne domanda in *carta bollata da una lira* al Ministero dell'Istruzione Pubblica, unendo alla domanda stessa, oltre le memorie originali suaccennate, un certificato regolare, onde risulti aver egli conseguita la laurea da almeno un anno e da non più di quattro anni, e quegli altri documenti che, a suo avviso, possano valere a provare in lui un sufficiente grado di maturità negli studii, nei quali intende perfezionarsi.

Il concorrente dovrà nella domanda determinare in quale ramo delle scienze, in cui ottenne la laurea, intenda perfezionarsi, e descrivere in apposito elenco i titoli e i documenti uniti alla domanda stessa.

Roma, 12 febbraio 1886.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE 1ª — SEGRETARIATO GENERALE

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In virtù di contratto notarile rogato il 5 dicembre 1885 a Aschersleben, e registrato in Milano l'11 gennaio 1886, al n. 5210, vol. 315, fog. 61, Atti Privati, i signori Braun dott. Otto e Liebrieich dott. Oscar, di Berlino, hanno ceduto e trasferito alla Fabrik Chemischer Producte Action-Gesellschaft, di Berlino, tutti i diritti che loro competono sull'attestato di privativa industriale in data 27 ottobre 1882, vol. XXIX, n. 249, della durata di anni sei a decorrere dal 31 dicembre successivo, quale durata fu poi prolungata per altri anni nove, con attestato del 23 gennaio 1383, vol. XXX, n. 18, ed il cui titolo è: *Système de fabrication d'un nouveau produit appélé: Lanoline; applicable à la fabrication des pommades, onguentes, graisses pour machine, etc.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Milano il 14 gennaio 1886, e susseguentemente registrato presso questo Ministero (Divisione 1ª, Ufficio speciale della proprietà industriale, del Segretariato Generale), per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 11 febbraio 1886.

Il Direttore: F. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta *delle obbligazioni al portatore del Debito ex-Pontificio 5 0/0, 11 aprile 1866 (Prestito Blount), acquistate per l'ammortamento durante l'anno 1885, i di cui numeri vengono resi di pubblica ragione.*

N. 266 obbligazioni del capitale nominale di L. 500 ognuna, col godimento dal 1° aprile 1885.

2733	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201
4202	4203	4305	4705	4706	4707	4708	4709
4710	5375	5376	5377	8029	9903	9920	10000
10303	10304	10305	12995	12996	12997	14043	14044
14347	14348	14349	14350	14351	14352	14353	14354
14410	16471	16473	17043	17044	17045	17589	17590
18266	18267	20523	21823	23070	23071	23072	23073
23074	23075	23076	23077	23078	23079	23080	23081
23082	23083	23084	23085	23086	23087	23088	23089
23120	23121	23122	23123	23875	24628	25035	25466
25467	25468	25469	25470	25471	25741	29251	31876
31877	31878	31879	31880	31881	31882	31883	31884
31885	31886	34691	34694	31695	34841	34842	36542
36895	37802	38284	38285	38286	38287	38288	38289
38290	38297	28298	28299	38300	38301	38302	38303
38304	38305	38306	38307	38308	38309	38310	38311
38312	38313	38314	38315	38316	38317	38318	38319
38320	38321	38545	39021	39148	39528	39651	40306
41045	42001	42415	42642	42824	45609	46195	46196
46197	46198	46199	46200	46201	46352	46395	47695
47696	47697	47810	47811	47816	47817	54354	54956
54960	54964	55060	55120	55932	55936	56226	56933
56934	57421	57422	57426	57429	59595	59943	60442
60443	60444	60607	61760	61761	61762	64962	65267
65268	65269	65401	66119	67414	67601	67602	67603
68761	68983	70260	71409	71410	71411	72075	72112
72546	73496	73497	73502	74570	74789	74790	75936
75937	75971	75972	75973	77136	77958	79221	79393
83130	85341	85733	87189	87190	88245	88969	94259
95341	95342	98483	98488	98645	98648	101425	101556
102095	103931	103933	104596	104597	106311	107539	107905
109171	109337	109578	109704	110113	110114	110208	110209
110487	110495	110715	110716	110717	110718	111100	111101
111555	112818.						

N. 28 frazioni di obbligazioni pel capitale nominale di L. 125 ognuna, col godimento 1° aprile 1885.

a) 96356	96705	97456	97682	97683	97684	97828
97895	97896	97897	97898	*b)* 94175	96148	96768
c) 94203	94204	*d)* 92397	95021	95022	95023	95030
95031	95032	95033	95034	95035	95036	95037

Riassunto.

Obbligazioni da L. 500 cadauna N. 266, col godimento 1° aprile 1885, capitale L. 133,000, rendita L. 6650.

Frazioni d'obbligazioni da L. 125 cadauna N. 28, col godimento 1° aprile 1885, capitale L. 3500, rendita L. 175.

Totale obbligazioni N. 294, pel capitale nominale di L. 136,500, rendita L. 6825.

Roma, li 4 febbraio 1886.

Pel Direttore generale
PAGNOLO.

Il Direttore capo della 3ª Divisione
G. REDAELLI.

Visto per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti
E. CATTANEO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I Débats constatano che le ultime notizie dall'Oriente sono alquanto più rassicuranti che non fossero nei giorni passati.

Si tratta di tre distinte questioni, dice il foglio parigino.

La prima concerne la Russia, la quale non voleva saperne della semplice unione personale bulgaro-rumeliota e che voleva invece sia il ristabilimento dello *statu quo ante*, sia l'unione reale per modo che, o la Bulgaria fosse castigata di avere intrapreso il suo movimento senza

il *placet* del governo di Pietroburgo, oppure questi potesse farsi un merito di avere ottenuto per il principe Alessandro e per i suoi più di quanto essi medesimi osassero di chiedere.

Ma ormai si annunzia che questa difficoltà fu già superata, non avendo la Russia voluto assumersi la responsabilità di rimettere tutto in discussione ed essendosi essa limitata a chiedere che l'accordo conchiuso a Costantinopoli venga in alcuni punti modificato. Modificato in quanto vi si è stipulata una alleanza difensiva tra la Bulgaria e la Turchia ed in quanto vi si è pattuito che ad ogni quinquennio il sultano rinnoverà esso i poteri del principe di Bulgaria come governatore generale della Rumelia.

Le potenze e la stessa Turchia non hanno opposto conchiudenti insistenze contro questi desiderii della Russia. Eppertanto non esiste più alcun motivo perchè questa si rifiuti alla ratifica dell'accomodamento che venne conchiuso.

La seconda questione riguarda la Serbia. Sarà essa soddisfatta? Dalle apparenze tutte dovrebbe dirsi di no. Tanto è vero che essa mostra di continuare con ardore i suoi armamenti ed a predisporre ogni cosa come per rientrare in campagna.

Ma i *Débats* credono che questo contegno della Serbia sia da considerare più che altro come un mezzo di ottenere le migliori condizioni possibili nelle trattative di pace, molto più che il conte di Khevenhueller non avrebbe mancato di dare a Belgrado in nome dell'Austria-Ungheria, i più eccellenti consigli e di dimostrare a quali estremi rischi il governo serbo si esporrebbe tornando a sfoderare la spada, mentre a Vienna non si pensa affatto a venire in suo appoggio ed altro alleato ed altra cooperazione non rimarrebbero al re Milano infuori di quelli della Grecia. Oltredichè gli sarà risparmiato il dispiacere di pagare una indennità di guerra. In fondo in fondo, osservano i *Débats*, quando è l'Europa intera che si inchina davanti al fatto compiuto, ad un fatto che in origine essa aveva disapprovato, perchè vorrebbe la Serbia sentirsi umiliata di imitare la rassegnazione altrui?

Rimane la terza questione: il contegno della Grecia. Questo era e continua ad essere il punto nero. Il contegno del re Giorgio, del suo governo e del suo popolo non ha mutato ed è rimasto lo stesso ad onta di ogni consiglio, ad onta di ogni dimostrazione.

« C'è in questo della nobiltà, dicono i *Débats*. Ma nelle questioni diplomatiche la nobiltà ed anche il suo buon diritto poco valgono. Che cosa può essa la Grecia a fronte di tanti Stati risoluti a non volere che essa si batta? Nulla. Ed essa è troppo intelligente per non comprenderlo. Inoltre, se la Grecia fosse stata irrevocabilmente risoluta a marciare, lo avrebbe già fatto.

« Ma come potrà essa disarmare da un momento all'altro? Quando una nazione è giunta ad un certo stato fisiologico; quando essa, a torto o a ragione, si è convinta che i suoi interessi, il suo amor proprio, la sua esistenza erano in giuoco e che essa doveva fare la guerra; quando, d'altra parte, ostacoli invincibili le impediscono di impegnare la lotta, le è più facile di rimanere colla spada alla mano, anche senza combattere, anche a prezzo dei più gravi sagrifizi, di quello che riconoscere apertamente la sua impotenza e rimettersi in piena quiete.

« I greci si trovano a questo punto, e l'Europa avrebbe allora soltanto il diritto di rimproverarneli quando essa avesse poco stante dimostrato a Sofia altrettanta severità quanta ne dimostra ora ad Atene. »

Il *Temps* ha per telegrafo da Costantinopoli, 14 febbraio:

« Si dice che dei negoziati furono intavolati direttamente tra la Russia e la Porta relativamente all'accordo turco-bulgaro.

« La Russia insisterebbe energicamente perchè il testo dell'accordo fosse redatto in modo che il nome del principe Alessandro non vi fosse menzionato necessariamente. Secondo la Russia, l'accordo deve essere indipendente dalla persona del principe, che non sarebbe più menzionato che nel preambolo.

« La Russia vorrebbe egualmente, a quanto pare, che il rinnovamento dei poteri del principe, quale governatore della Rumelia, non potesse aver luogo che col consenso dell'Europa.

« Quanto alla clausola relativa al concorso militare reciproco della Turchia e della Bulgaria, la Russia si mostrerebbe disposta a ritirare la sua obbiezione a patto che questa clausola fosse oggetto di un accordo separato.

« Qui si crede generalmente che l'accordo non tarderà ad effettuarsi. »

I giornali inglesi avevano pubblicato ultimamente un dispaccio da Costantinopoli, in cui si diceva che tutte le potenze, ad eccezione della Russia, avevano data la loro adesione verbale all'accordo turco-bulgaro, e che la Francia è stata la prima ad accordare il suo consenso.

Il *Nord* che, al dire del *Temps*, è in relazione col gabinetto degli esteri di Pietroburgo, si dichiara in grado di affermare che gli ambasciatori di Russia, di Germania, d'Austria, Italia e Francia non hanno preso che *ad referendum* la comunicazione che è stata loro fatta dell'iradé concernente la nomina del principe di Battenberg quale governatore generale della Rumelia.

Si telegrafa da Atene alla *Politische Corrrespondenz* di Vienna che il governo ha dato l'ordine alle autorità di rifiutare passaporti per l'estero ad ogni cittadino che sia in grado di portare le armi, senza tener conto di età e di posizione.

Secondo notizie giunte ad Atene dall'isola di Creta, quelle popolazioni, avendo avuto notizie dell'insuccesso della missione Philemon a Costantinopoli, si proporrebbero ora di presentare una petizione per la loro unione alla Grecia, ai consoli esteri e contemporaneamente ai comandanti dei legni da guerra di stazione nella baia di Suda. I consoli hanno notificato alla popolazione di Creta l'arrivo delle navi da guerra estere nelle acque della Grecia, mediante un apposito proclama allo scopo di distruggere la speranza di un appoggio da parte della flotta greca, per il caso di una sollevazione.

L'agitazione operaia fomentata ed esagerata dal partito socialista, dice l'*Indépendance Belge*, si propaga in Inghilterra con inquietante rapidità. Il gabinetto ha rinunziato, a quanto pare, ad intavolare dei processi di stato contro i capi del partito socialista per non dare ad essi il prestigio del martirio e il pretesto a nuovi eccitamenti al disordine.

« Ma, prosegue l'*Indépendance*, questa non è che una decisione negativa. Ciò che si attende dal signor Gladstone, è un rimedio alla crisi operaia la cui realtà ed intensità sono riconosciute perfino in quei circoli che biasimano più severamente le violenze commesse a Londra ed a Leicester.

« Soltanto delle misure di soccorso pronte ed energiche possono ricondurre la tranquillità ed impedire che il movimento attuale, organizzato da agitatori di professione, degeneri in una vera sollevazione degli innumerevoli disgraziati che dalla crisi industriale furono ridotti alla miseria.

« Può essere che il signor Gladstone non abbia il coraggio di violare gli usi costituzionali procedendo a misure di soccorso in via amministrativa. Ma il Parlamento deve riunirsi martedì. Tutti i membri del ministero che dovettero sottoporsi alla rielezione, ebbero confermati i loro mandati, compresi i signori C. Russel, avvocato generale, e John Morley, segretario di Stato per l'Irlanda, che i conservatori hanno accanitamente combattuti rappresentandoli come rivoluzionari pronti a sagrificare l'unità dell'impero al signor Parnell. In altri termini, la costituzione del gabinetto Gladstone è un fatto compiuto, e questo gabinetto sarà in grado, in un paio di giorni, di far votare dalla Camera le misure legislative necessarie per migliorare la situazione degli operai. »

L'impero di Germania ha notificato ufficialmente che ha preso possesso dei gruppi Brown e Providence nell'arcipelago delle Marshall, ove la cannoniera *Nautilus* ha inalberato la bandiera tedesca, or è qualche mese.

La Commissione delle petizioni della Camera dei deputati di Baviera proponeva in una delle ultime sedute di rinviare al governo quelle petizioni che risguardano il monopolio dell'acquavite.

Prese la parola in questa occasione il ministro delle finanze per dichiarare che il progetto di monopolio non essendo ancora concretato e la Dieta bavarese dovendo essere consultata sulla sua adozione, non sarebbe opportuno di discuterlo immediatamente.

Aggiunse il ministro che la Camera non potrebbe prendere posizione in un senso d'opposizione, « perchè, disse egli, se la Germania del nord introducesse il monopolio, bisognerebbe stabilire alla nostra frontiera un cordone di osservazione non solo per il commercio dell'acquavite, ma per ogni specie di commercio. Inoltre l'amministrazione del monopolio della Germania del nord, non solo sarebbe in grado, ma sarebbe pure obbligata di farci la concorrenza, ed in questo caso il nostro diritto di riserva sarebbe annullato »

Il ministro proseguì dicendo che, a suo modo di vedere, di tutti i monopoli possibili, quello dell'acquavite è il migliore.

Dopo aver risposto a parecchie altre obbiezioni, il ministro conchiuse con questa dichiarazione:

« Il progetto non riempie di gioia nemmeno me; sono stato obbligato, nell'interesse del paese, di parlare come ho fatto, e vi prego di pesare due o tre volte la questione prima di prendere una decisione, perocchè essa lo merita. »

Nonostante la perorazione del ministro, la Camera dei deputati, con una maggioranza di 90 voti contro 40, si è pronunciata in favore del mantenimento dei *diritti riservati* della Baviera per ciò che riguarda l'imposta sulle bevande spiritose, e per conseguenza contro l'introduzione del monopolio.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LIMA, 15. — Il conte Giuseppe Canevaro, antico vicepresidente della Repubblica, è stato nominato ministro del Perù a Roma.

PARIGI, 15. — Camera dei deputati. — Si discute una proposta che tende ad autorizzare chiunque sia in istato di testare, a regolare per testamento o per dichiarazione dinanzi al notaio il carattere civile o religioso dei suoi funerali.

In seguito a domanda di Freppel e di Roche, si chiude la discussione col rinvio dell'art. 1° alla Commissione, perchè ne sia modificata la redazione.

La seduta è sciolta.

BOMBAY, 15. — Il piroscafo *Domenico Balduino* è giunto ieri, proveniente da Aden.

CAIRO, 15. — I disertori constatano che la ribellione nel Kordofan si è molto estesa.

LONDRA, 15. — Oggi vi è stato Consiglio dei ministri, e Morley, segretario di Stato per l'Irlanda, ebbe una lunga intervista con Gladstone.

Si assicura che il Consiglio dei ministri abbia nominato un Comitato per fare un'inchiesta sul modo migliore di risolvere la questione irlandese.

BERLINO, 15. — La relazione che accompagna il nuovo progetto di legge ecclesiastica cattolica constata che il governo aveva già da due anni intenzione di soddisfare ai desiderii dei sudditi cattolici circa l'educazione del clero e la giurisdizione episcopale. Il governo fu impedito d'attuare questa intenzione dal fatto che la riunione del Parlamento, negli ultimi anni, fu sempre accompagnata da avvenimenti i quali facevano supporre che il governo fosse forzato da minaccie od altro a prendere le decisioni che avrebbe invece preso volontariamente.

Ora non esistono più tali motivi; perciò il governo ha approfittato dell'occasione attuale per dar corso alle sue proposte.

PARIGI, 16. — Il *Figaro* annunzia che Thiessé, deputato del dipartimento della Senna Inferiore, è stato nominato ministro di Francia presso il governo della repubblica di Venezuela, a titolo di misssione temporanea.

Secondo l'*Evènement*, sarebbe certa la nomina di Bourée a residente generale di Francia al Madagascar.

I giornali repubblicani si rallegrano dei risultati delle elezioni del 14 corrente, concludendo che i partiti monarchici non hanno più alcuna probabilità di riconquistare gli elettori.

I giornali conservatori attribuiscono la loro sconfitta al sistema delle candidature ufficiali.

PARIGI, 16. — Si assicura che il generale Billot sarà nominato ambasciatore a Pietroburgo.

WASHINGTON, 16. — Morrison presentò alla Camera un progetto che riduce le tariffe doganali.

Si tratterebbe di ridurle di venti milioni di dollari. La riduzione maggiore si riferisce agli zuccheri, e sarebbe in complesso di dieci milioni. Altre minori riduzioni si farebbero sulle lane, i vetri, il riso, i marmi, i prodotti chimici, ecc.

CAIRO, 16. — Ieri vi fu una conferenza fra il kedive, Muktar pascià e sir H. Drummond Wolff, ma non si constata alcun progresso nei negoziati.

AJACCIO, 12. — Gavini fu eletto deputato pel quarto seggio della Corsica.

SOFIA, 15. — Il principe ed il presidente del Consiglio partiranno domattina per Filippopoli, dove resteranno pochissimi giorni.

Essi torneranno qui probabilmente domenica.

FILIPPOPOLI, 16. — Ieri è stato dato ordine di richiamare sotto le armi il contingente da 18 a 30 anni, con ingiunzione di raggiungere al più presto possibile i reggimenti in Bulgaria.

CADICE, 15. — Giunse e proseguì per la Plata il piroscafo *Europa* della linea *La Veloce*.

MADRID, 16. — Il bastimento che naufragò presso le isole Baleari è l'*Agostino Repetto*.

Il console d'Italia fa ricercare l'equipaggio, di cui mancano notizie.

PANAMA, 16. — Il generale Santo Domingo Dila, capo del governo nel nuovo regime, è arrivato.

Si crede che la pace sia assicurata.

La situazione politica è divenuta normale.

FILIPPOPOLI, 16. — Il principe Alessandro è atteso stasera.

PIETROBURGO, 16. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* dice, a proposito della recente circolare turca, che, se la circolare esiste realmente, l'accordo è possibile sul primo e sul secondo punto, poichè la Porta constata:

1. Che il rinnovamento dei poteri del governatore della Rumelia è soltanto questione di forma, benchè la Russia sia di altro avviso;

2. Che le modificazioni allo statuto rumeliote devono stabilirsi d'accordo colle potenze.

Circa al terzo punto, riguardante l'accordo militare, il *Journal de Saint-Pétersbourg* dice che esso è contrario al diritto pubblico in Oriente. Infatti i paesi cristiani vassalli del sultano non furono mai obbligati a fornire contingenti alla Turchia. La subordinazione dell'esercito bulgaro sarebbe contraria al trattato di Berlino, ed il principe Alessandro non avova qualità per consentirvi. Oltre la questione di principio, la subordinazione dell'esercito bulgaro può destare in Oriente molte passioni, avere conseguenze gravi e produrre lotte fratricide. In nessun caso la Russia, che liberò la Bulgaria, può ammettere che l'esercito bulgaro sia chiamato a tale missione. Se ciò si è potuto dimenticare a Sofia, non si ignora altrove.

ATENE, 16. — Si dice che l'Inghilterra abbia fatto nuove pratiche, invitando la Grecia a disarmare. La Germania avrebbe fatto una comunicazione analoga.

Si assicura che le navi delle potenze incrociano fra Candia e Cerigo onde impedire uno sbarco eventuale dei greci nell'isola di Candia.

Si crede che la Russia difenderà gli interessi ellenici. Si crede pure generalmente che la Grecia resterà armata, insistendo nei suoi reclami.

NEW-YORK, 16. — Secondo notizie da Bonaventura (Basso Canadà), duecento canadesi francesi saccheggiarono i magazzini della città di Paspebiac, impadronendosi delle farine ed altre derrate. Si prevedono nuovi disordini.

I fiumi straripati nel New-England cominciano a rientrare nel loro letto. Le perdite causate da tali inondazioni sono calcolate a parecchi milioni di dollari. Migliaia di persone sono senza asilo nelle vicinanze di Boston.

VIENNA, 16. — Camera dei deputati. — Si discute il progetto di legge, presentato dal governo, per il riscatto della ferrovia Dux-Bodenbach in Boemia.

Il deputato Steinwender, presentando alcuni documenti, fa accuse di carattere personale contro il ministro del commercio.

Questi, rispondendo con energia, qualifica le asserzioni del deputato Steinwender pure calunnie, come potrebbe provare dinanzi ai tribunali.

PARIGI, 16. — Si smentiscono le notizie di Bourée a residente generale di Francia al Madagascar, e del deputato Thiessé a ministro di Francia presso la repubblica di Venezuela.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 16 febbraio 1886

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 30.

MARIOTTI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, presenta i seguenti disegni di legge:

1. Proroga del termine fissato dalla legge 29 novembre 1885, n. 3497 (serie 3ª) per lo sgravio del sale e dell'imposta fondiaria, e per l'aumento di alcuni tributi indiretti;

2. Approvazione di convenzione con la Casa Rothschild di Vienna in ordine al prolungamento della concessione delle saline di San Felice;

E la quarta relazione della Commissione permanente sui provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso.

Chiede che il primo disegno di legge sia inviato alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

(È così stabilito.)

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, in obbedienza ad un ordine del giorno votato dalla Camera, presenta un disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte.

Presenta pure una relazione sulla legislazione finora vigente in questo argomento in Italia.

Dichiara di accettare le interrogazioni a lui dirette e già annunziate alla Camera, e risponderà dopo che avrà risposto alle altre.

Seguito della discussione intorno al disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario.

SCIACCA DELLA SCALA parla sull'articolo 24, ora 25, per proporre la seguente aggiunta al detto articolo:

« Il Governo del Re può concedere, mediante Reale decreto, agli Istituti di emissione l'esercizio delle operazioni tutte di credito agrario in base alla presente legge. »

PAVESI, relatore, dichiara a nome della Commissione di non aver difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Sciacca della Scala: però crede che essa debba formare un articolo speciale.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, si associa a quel che ha detto l'onorevole relatore, ed aggiunge che fra gli Istituti ammessi a fare le operazioni del credito agrario debbano essere i Banchi meridionali. È d'avviso anche lui che l'aggiunta dell'onorevole Sciacca della Scala debba formare un articolo speciale da porsi in fine del disegno di legge.

SALARIS non crede necessaria una disposizione speciale per indicare che gli Istituti di emissione sono ammessi ad esercitare il credito agrario, perchè essi sono compresi nei termini generici dell'articolo, che parla di Istituti di credito agrario, e tra questi sono pure gli Istituti di emissione.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio. A suo avviso questa disposizione speciale occorre, perchè gli Istituti di emissione hanno un carattere speciale, per le funzioni che compiono. Del resto nel concetto si è tutti d'accordo; epperò non conviene insistere oltre in questa discussione.

MICELI consente nell'opinione del Ministro, tanto più che il Consiglio di Stato ebbe già a decidere che il Banco di Sicilia ed il Banco di Napoli non potessero occuparsi di operazioni di credito agrario. Vorrebbe poi che anche le Casse postali di risparmio fossero ammesse ad esercitare il credito agrario.

SALARIS ritiene che nessun dubbio potrà sorgere sulla questione di fronte a questa legge, e quindi il Consiglio di Stato non avrà ragione d'intervenire coi suoi pareri, dal momento che si son voluti ammettere a fare operazioni di credito agrario tutti gli Istituti di credito.

VOLLARO vuole che sia tolto ogni dubbio e che sia limitato l'arbitrio del potere esecutivo: perciò la legge deve essere molto chiara.

DILIGENTI ritiene che non si possa dare agli Istituti d'emissione, tranne i Banchi di Napoli e di Sicilia, facoltà di fare operazioni di credito agrario.

PRESIDENTE propone che si sospenda di porre ai voti l'articolo aggiuntivo dell'on. Sciacca della Scala, il quale troverà in altro luogo opportuna collocazione.

LUZZATTI, presidente della Commissione, conviene nella proposta, e si riserva allora di dimostrare che l'on. Diligenti è in errore. Prega poi l'on. Miceli di non insistere nel chiedere che si autorizzino le Casse di risparmio postali, le quali non sono Istituti di credito, a fare operazioni di credito, salvo che si modifichino le disposizioni relative.

MICELI non dubita che il Ministro proporrà le occorrenti modificazioni per quanto concerne i depositi delle Casse postali.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, fa osservare all'onorevole Salaris che gli articoli che si discutono autorizzano gli Istituti in essi indicati a fare le operazioni di cui al titolo primo, salvo l'autorizzazione governativa per gli Istituti di emissione.

Assicura l'onorevole Miceli che studierà la sua proposta.

(L'articolo 25 è approvato).

SOLIMBERGO, perchè gli articoli 26 e 27 non paralizzino l'azione di gran numero di istituzioni di credito, chiede che si tolga dagli articoli stessi ogni limitazione del capitale sociale necessario, e propone il seguente articolo sostitutivo:

« I sopradetti Istituti e Casse di risparmio singoli o consociati, sono altresì autorizzati alla contrattazione dei mutui di cui al titolo II della presente legge. »

PAVESI, relatore, dichiara di concordare nei concetti espressi dal preopinante.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, accetta la proposta dell'onorevole Solimbergo.

(È approvata).

PRESIDENTE legge l'articolo seguente che l'onorevole Solimbergo propone di sostituire al primo capoverso dell'articolo 27:

« Il Governo del Re può concedere mediante Reale decreto in conformità della presente legge ai suddetti Istituti e Casse di risparmio singoli o consociati, l'emissione di cartelle agrarie ammortizzabili e portanti interesse per l'ammontare di 5 volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecarii per un ammontare eguale alla metà del capitale versato. »

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, l'accetta ritenendolo un corollario dell'articolo testè votato.

CAVALLETTO teme che una eccessiva larghezza possa nuocere al credito del pubblico.

LUZZATTI, presidente della Commissione, esclude che ci sia alcun pericolo, non trattandosi di emettere se non le cartelle corrispondenti ai mutui ipotecari.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, prega l'on. Cavalletto di considerare l'articolo successivo, il quale rimuove ogni sospetto.

CAVALLETTO rammenta a chi ha troppa fiducia in certi Istituti la Banca di Padova.

LUZZATTI, presidente della Commissione, osserva che contro gli abusi del credito non c'è altra legge all'infuori del Codice penale.

(L'art. 27 coll'emendamento dell'on. Salimbergo è approvato, ed approvansi i successivi fino al 30).

PAVESI, relatore, propone che all'art. 31 si premettano le parole: « Agli effetti della presente legge. »

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, acconsente e propone che si tolga l'ultimo inciso.

(L'art. 31 è approvato con gli emendamenti accennati).

MICELI propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Le competenze pei conservatori delle ipoteche e dei notai per tutte le operazioni contemplate dalla legge presente sono ridotte alla metà di quelle fissate dalle leggi in vigore. »

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, e PAVESI, relatore della Commissione, l'accettano.

(È approvato).

LUCCA svolge il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 32. Gli Istituti e le Casse di risparmio esercenti il credito agrario in conformità del titolo I della presente legge, potranno cedere senza spese i loro crediti agli Istituti o alle Casse di risparmio aventi facoltà all'emissione delle cartelle agrarie. In corrispondenza dei mutui ceduti potranno questi ultimi emettere cartelle agrarie al di sopra del limite di cui all'articolo 28. »

LUZZATTI, presidente della Commissione, e GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, l'accettano.

(È approvato).

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo addizionale proposto dall'onorevole Sciacca della Scala, di cui si è già data lettura.

(È approvato).

PAVESI, relatore, in relazione ad una raccomandazione dell'onorevole Franceschini, propone di accordo col Ministro un emendamento all'articolo già 32.

FRANCESCHINI domanda se nel decennio dalla pubblicazione di questa legge gli Istituti potranno tenere in circolazione buoni e cartelle agrarie.

PICARDI, della Commissione, risponde affermativamente.

FRANCESCHINI ritiene che il Buono scaccierà le cartelle agrarie.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, protesta contro simile apprezzamento.

(L'articolo 32 è approvato coll'emendamento della Commissione, ed approvansi pure i due ultimi articoli).

PRESIDENTE legge il seguente articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cocco-Ortu e Pais:

« Il Governo del Re può autorizzare i Monti frumentari e nummari a convertirsi in Istituti singoli o consociati di credito agrario agli effetti della presente legge.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, e PAVESI, relatore della Commissione, l'accettano.

(È approvato.)

LUZZATTI, presidente della Commissione, riferisce sopra alcune petizioni delle quali la Commissione ha tenuto conto.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, prega la Camera di sospendere la seduta perchè si possa provvedere al coordinamento del disegno di legge.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, riprendendosi la seduta, riferisce sulle modificazioni di coordinamento concordate con la Commissione.

(Sono approvate).

MARIOTTI, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione.

(I segretari Mariotti e Fabrizj numerano i voti).

Risultato della votazione:

Favorevoli 114
Contrari 97

(La Camera approva — Commenti).

PRESIDENTE annunzia le seguenti domande di interrogazione:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, sui motivi d'ordine pubblico, o quali altri sieno, per cui il Governo ha sciolto il Consiglio comunale di Sessa-Aurunca 27 giorni dopo le elezioni suppletive.

« Gaetani Di Laurenzana, Broccoli, De Renzis. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole guardasigilli sulla autenticità di un grave documento giudiziario pubblicato da un giornale di Roma.

« Del Giudice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Ministro dell'Interno sulle cause di ritardo nella costruzione di un carcere giudiziario in Varese.

« Velini ».

TAJANI, Ministro di Grazia e Giustizia, deplora l'anticipata pubblicazione del documento a cui ha accennato l'onorevole Del Giudice e deve dichiarare che crede risponda alla verità.

DEL GIUDICE prende atto di questa dichiarazione, lamenta la pubblicazione di un documento importantissimo e si augura che il Governo sappia vegliare e provvedere.

TAJANI, Ministro di Grazia e Giustizia, dice che non si possono fare apprezzamenti sopra un documento su cui la sezione di accusa non si è ancora pronunziata.

DEL GIUDICE non ha fatto che constatare l'importanza del documento.

DEPRETIS, presidente del Consiglio, dirà domani se e quando intenda di rispondere.

La seduta è levata alle 5 55.

NOTIZIE VARIE

Tosatrice a vapore. — L'Australia esporta le lane in quantità enormi.

Per tosare le pecore si è ideata una piccola tosatrice a vapore, portatile, molto ingegnosa e che rispetta la pelle dell'animale.

Questo strumento ha la forma di una specie di cazzuola da muratore, la cui parte piana è un pettine di ottone che si insinua nel vello contro la pelle.

Le lame dei coltelli si muovono a mezzo di una rotella montata alla superficie del pettine, ed è posta in azione da una macchina rotativa di 76 millimetri di diametro.

In questo modo la lana si distacca con molta regolarità.

Essendo indispensabile che la tosatrice sia facilmente girata lungo tutto il corpo dell'animale, e che a certa distanza si evacui il vapore, l'istrumento si unisce alla caldaia per mezzo di un tubo elastico, che serve ad un tempo per l'alimentazione e l'eliminazione.

Questo tubo si compone di due tubi concentrici di cauciù; il vapore provvisto dal piccolo generatore portatile, arriva mediante il tubo centrale, e esce dallo spazio anùllare compreso fra i due tubi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il Regio decreto 12 agosto 1877, n. 199, col quale sono dichiarate di pubblica utilità le opere di fortificazioni della città di Roma;

Veduto il decreto del Ministero della Guerra 16 novembre 1882, con cui furono designati i stabili da occuparsi per espropriazione suppletiva, per i lavori di fortificazione della via Appia Pignatelli presso Roma, fra i quali vennero compresi quelli di proprietà del principe don Alessandro Torlonia;

Veduto il decreto prefettizio 27 ottobre 1885, col quale venne ordinato al Ministero della Guerra il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti della indennità concordata col suddetto per gli stabili da occuparsi alle condizioni stipulate con la Direzione del Genio Militare di Roma;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 31 dicembre 1885, col numero 10285, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero della Guerra è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Roma, notificato al proprietario sunnominato, comunicato all'Amministrazione militare e all'Agenzia superiore delle imposte dirette e del catasto di Roma, per la voltura in favore del Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto e a notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale, senza spese, curandosi l'adempimento delle altre formalità dalla Prefettura.

Roma, 27 gennaio 1886.

Per il Prefetto: GUAITA.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

Torlonia principe don Alessandro fu Giovanni, domiciliato a Roma — Zona di terreni della tenuta detta Roma Vecchia, descritti in mappa n. 5, parte dei nn. 332, 333, 334, 335, 336, 345, confinante a nord coi beni demaniali militari batteria Appia Pignatelli, ad est e sud coi residui terreni della tenuta e ad ovest colla via Appia Pignatelli.

Superficie in m. q. da occuparsi 10473.

Indennità stabilita lire 7,331 10.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 16 febbraio.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	4,4	— 1,0
Domodossola	1|2 coperto	—	6,7	— 2,3
Milano	nebbioso	—	6,3	0,4
Verona	nebbioso	—	7,0	3,5
Venezia	coperto	calmo	9,2	4,5
Torino	nebbioso	—	1,9	— 2,1
Alessandria	nebbioso	—	2,6	— 1,5
Parma	coperto	—	6,7	1,8
Modena	coperto	—	7,4	3,1
Genova	coperto	calmo	12,4	6,8
Forlì	1|2 coperto	—	7,6	3,0
Pesaro	1|4 coperto	calmo	7,9	0,4
Porto Maurizio	coperto	calmo	14,0	6,7
Firenze	coperto	—	11,2	0,0
Urbino	1|4 coperto	—	5,5	0,8
Ancona	1|4 coperto	calmo	8,5	3,6
Livorno	coperto	calmo	12,7	4,0
Perugia	1|4 coperto	—	9,1	2,0
Camerino	1|4 coperto	—	5,5	0,2
Portoferraio	coperto	calmo	12,1	7,9
Chieti	1|2 coperto	—	8,6	0,0
Aquila	coperto	—	6,2	— 1,0
Roma	3|4 coperto	—	12,9	2,8
Agnone	3|4 coperto	—	9,1	1,1
Foggia	1|4 coperto	—	11,8	2,9
Bari	nebbioso	calmo	10,6	3,0
Napoli	sereno	calmo	12,2	5,4
Portotorres	1|2 coperto	calmo	—	—
Potenza	1|4 coperto	—	8,4	— 0,3
Lecce	nebbioso	—	12,3	5,0
Cosenza	1|2 coperto	—	12,6	3,2
Cagliari	1|2 coperto	mosso	15,0	7,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3|4 coperto	calmo	14,1	9,3
Palermo	3|4 coperto	calmo	15,9	4,7
Catania	3|4 coperto	mosso	11,6	7,8
Caltanissetta	1|4 coperto	—	9,8	1,9
Porto Empedocle	3|4 coperto	legg. mosso	14,0	9,0
Siracusa	3|4 coperto	calmo	13,0	7,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

16 FEBBRAIO 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,1	762,3	761,2	761,3
Termometro	3,8	12,2	11,9	9,8
Umidità relativa	90	57	66	76
Umidità assoluta	5,41	6,07	6,83	6,93
Vento	N	calmo	S	calmo
Velocità in Km.	2,0	0,0	3,0	0,0
Cielo	nuvoloso sole	sole fra cumuli	cumuli	nuvoloso

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 13,3 — Min. C. = 2,8.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 16 febbraio 1886.

Alte pressioni Russia (775).
Depressioni Norvegia (754), Portogallo (755).
Italia barometro Alpi 764, Sardegna 761, Puglie 764.
Ieri qualche pioggia versante occidentale.

Stamane nuvoloso con venti del primo quadrante.

Probabilità:

Venti intorno al levante; cielo vario con qualche pioggia.

Attività endocena — Oss. Geodinamico p. il R. Com. Geol. (Roma, 15 febbraio) — Calma microsismica Velletri (14): 8 28 p. avvertita scossa ondulatoria (Galli).

Prof. M. S. de Rossi.

Listino ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 16 febbraio 1886

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ditta detta 5 0/0	1° gennaio 1886	—	—	—	—	97 75	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	99 10	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	99 »	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1885	—	—	99 35	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/6	1° ottobre 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1886	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	500	500	485 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1886	1000	750	2217 »	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1045 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital. (*)	»	500	400	931 »	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	500 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1886	500	250	742 »	—	—	—	—	—	—
Detto (az. stamp.)	—	—	400	—	—	—	—	—	—	—
Az. Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	250	510 »	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	478 50	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1886	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia ant. Marcia (az. sta.)	1° gennaio 1886	500	500	1765 »	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provv.	—	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	545 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	1° luglio 1885	500	500	1775 »	—	—	—	—	—	—
Gas Certificati provv.	—	500	166	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
S. F. del Mediterraneo	—	500	500	580 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	200	200	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1885	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	690 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1886	500	262	—	—	—	—	—	774 50	—
Soc. dei Molini e Magaz. Gen.	»	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provvisori	—	250	200	—	—	—	—	—	—	—
Soc. de' Materiali laterizi	—	250	250	455 »	—	—	—	—	—	—
Soc. delle min. e fond. di antimonio	1° ottobre 1885	250	250	335 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 45
	Parigi	chèques	—	—	—
3 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 06
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle **anticipazioni 5 0/0.**

Per il Sindaco: MENZOCCHI.

PREZZI FATTI:

Rendita Italiana 5 0/0 (1° gennaio 1886) 97 77 ½ fine corr.
Banca Generale 641 75, 642 fine corr.
Azioni Immobiliari 774, 775 fine corr
Società dei Molini e Magazzini Generali 443 fine corr.
(*) Ex-dividendo L. 24.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle vari Borse del Regno nel dì 15 febbraio 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 97 640.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 470.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 710.

V. TROCCHI, *Presidente.*

N. 48.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 per cento, fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 81,253 80, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 23 gennaio 1886, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di quattro travate metalliche, da mettersi in opera lungo l'allacciante delle acque Cortonesi Esse-Mucchia, ai ponti della Mucchia, di Ronzano, di Creti e di Brolio,

si procederà, alle ore 10 antimeridiane del 1° marzo p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Arezzo, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente in diminuzione della presunta somma di lire 77,191 11, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a colui che risulterà il migliore offerente qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 20 giugno 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma ed Arezzo

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nei termini prescritti dall'articolo 16 del capitolato suddetto.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

c) Un certificato comprovante di essere proprietario o conduttore di una officina industriale metallurgica, atta ad eseguire i lavori di cui si tratta.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dalla Camera di commercio, ove ha sede lo stabilimento o confermato dal prefetto della provincia.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 4,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartello al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 13 febbraio 1886.

5558 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

BANCA OPERAIA COOPERATIVA DI OSTUNI

AVVISO.

È convocata pel giorno 28 febbraio 1886, nel locale della Società Operaia di mutuo soccorso in Ostuni, corso Lecce, n. 31, l'assemblea degli azionisti della Banca Operaia Cooperativa di Ostuni, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione dello statuto;
2. Aumento di capitale, con emissione seconda serie;
3. Nomina del Consiglio d'amministrazione;
4. Nomina del Comitato dei sindaci;
5. Nomina del Comitato di sconto;
6. Nomina del Comitato degli arbitri.

Ostuni, 10 febbraio 1886.

5589 Pel Consiglio d'amministrazione: GAETANO EPIFANI.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA MINERARIA
delle Capanne Vecchie e Poggio Bindo

SEDE FIRENZE — *Capitale versato lire 1,245,804*

Il sottoscritto invita i signori azionisti ad intervenire all'adunanza generale ordinaria che avrà luogo la mattina di mercoledì 7 aprile p. f., alle ore 10 precise, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del rapporto dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 30 settembre 1885;
3. Onorario ai sindaci;
4. Estrazione a sorte di due consiglieri;
5. Nomina di due consiglieri;
6. Nomina di tre sindaci e di due supplenti.

I signori azionisti potranno depositare i loro titoli tre giorni innanzi l'adunanza, e così fino a sabato 3 aprile p. f., dalle ore 9 antim. alle 4 pomeridiane, presso i signori Schmitz e Turri, cassieri della Società, via del Proconsolo, n. 10, per ritirare le corrispondenti carte di ammissione, sulle quali sarà indicato il locale destinato per l'adunanza stessa.

Firenze, 3 febbraio 1886.

5303 Il Gerente: GIUSEPPE MARTINETTI.

Società Anonima per Bagni pubblici - Modena

Capitale sociale lire 80,000 — Versato lire 46,349.

I soci sono chiamati in assemblea generale di prima convocazione il 28 corrente, di seconda il 7 marzo, e di terza il 14 marzo, nella sala della Fratellanza, palazzo Bellentani, per deliberare sull'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 1885;
2. Relazione dei sindaci;
3. Nomina di tre sindaci e due supplenti;
4. Rinnovazione parziale del Consiglio d'amministrazione;
5. Provvedimenti finanziari proposti dal Consiglio.

Modena, 10 febbraio 1886.

Per il Presidente: CALORI-CESIS conte cav. LUDOVICO.

5564 Il Segretario: E. MARANESI.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA
della Ferrovia Colle Val d'Elsa-Poggibonsi

Gli azionisti della Società suddetta sono convocati in assemblea generale per il giorno 15 marzo prossimo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione dell'anno 1885;
2. Relazione dei sindaci;
3. Estrazione a sorte dei tre consiglieri che devono scadere d'ufficio;
4. Nomina di tre consiglieri in surrogazione di quelli estratti;
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

La convocazione è indetta per le ore 2 pom., presso la sede della Società, nel palazzo Belgioioso, n. 2, in Milano.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso la sede della Società in Milano, non più tardi del giorno 13 marzo, le rispettive azioni.

Milano, 13 febbraio 1886.

5569 Il Presidente: V. FINZI.

Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino

Avviso di pronunciato deliberamento.

Si notifica al pubblico, che nel giorno d'oggi venne deliberato l'appalto della manutenzione della strada provinciale Marecchiese pel novennio dal 1° aprile p. v. a tutto marzo 1895, di cui alla notificazione 23 gennaio p. p. n. 43 P. G., mediante il ribasso di lire 2 65 per ogni 100 lire sul prezzo d'incanto calcolato in lire 80,564 94 per tutto il novennio, e quindi per il prezzo di lire 78,429 97.

Chiunque intenda di migliorare il detto prezzo di deliberamento, è avvertito che il termine utile per la presentazione delle offerte di ulteriore ribasso non minore del ventesimo del prezzo stesso, stabilito in giorni 15, scade a mezzodì preciso del giorno 26 corrente mese.

Sono richiamate le avvertenze contenute ai §§ 1, 3, 4, 6, 7 della citata notificazione, diffusamente pubblicata ed inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 27 detto mese di gennaio numero 21 e nel supplemento al foglio periodico degli Annunzi legali della provincia in data 23 mese stesso numero 5.

Pesaro, 11 febbraio 1886.

D'ordine della Deputazione Provinciale
Il Segretario Capo G. SPADONI.

5549

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere rende noto, che nell'udienza del giorno 11 cadente mese avanti il suddetto Tribunale ebbe luogo la vendita del sottodescritto stabile ad istanza di Flamini Rosa contro Flamini Giuseppe.

Descrizione dello stabile:

Utile dominio di un terreno seminativo, sito in quel di Monterosi, denominato Orte del Lago, gravato del canone annuo di lire 0 31 a favore dell'Abbazia delle Tre Fontane, oggi Demanio dello Stato, della superficie di tavole 2 31, pari ad ettari 0 23 10, confinante il territorio di Nepi, Mensa Abbaziale, Flamini Giuseppe ed altri, segnato in mappa sezione Monterosi, col num. 412, col tributo erariale di lire 2 62.

Deliberato al procuratore avv. Silvestro Romanelli per lire 162 20 e per persona da nominare.

Che su detto prezzo di delibera è ammesso l'aumento non minore del sesto, e potrà farsi da chiunque abbia ottemperato alle condizioni di cui all'articolo 680 Codice di procedura civile.

Che il termine utile per fare tale aumento scade col giorno 26 febbraio corrente.

Viterbo, 13 febbraio 1886.

Il cancelliere del Tribunale
5593 BOLLINI.

(2ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 26 marzo 1886, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, avrà luogo il terzo esperimento d'incanto con tre decimi di ribasso dei seguenti fondi esecutati ad istanza della Esattoria comunale di Ciciliano, e per essa dalla ditta Trezza di Verona assuntrice, in danno di Ceccarelli Francesco fu Domenico.

Primo lotto. — Terreno pascolivo in contrada Valle Cecca, della superficie di are 23 19 — Terreno seminativo in contrada Vicato della superficie di are 3 20 — Terreno pascolivo in contrada Colle Moccio, della superficie di are 32 50 — Terreno seminativo in contrada Valle Cecca, della superficie di ettari 1 42 90 — Idem pascolivo in detta contrada, della superficie di are 48 50 — Terreno seminativo in contrada San Pietro, della superficie di ettari 1 03 50 — Terreno seminativo in contrada Vignola della Valle, della superficie di are 24 70 — Terreno seminativo e vitato in contrada Della Rocca, della superficie di are 16 50 — Terreno seminativo, vitato, in contrada Valle Aria, della superficie di are 31 90 — Idem seminativo in contrada Prato Bove, della superficie di are 10 — Idem seminativo in detta contrada, della superficie di are 15 60 — Casa colonica in contrada Falconara, della superficie di are 0 50 — Terreno semin. e vit. in contrada della Selva, di are 89 — Terreno seminativo vitato in contrada Falconara, della superficie di are 62 60 — Terreno seminativo e vitato, sito in contrada Falconara, della superficie di are 25.

Secondo lotto. — Stalla sita in via Valeria, n. 180, composta di un piano e un vano — Casa al primo e secondo piano con stalla, in contrada via Valeria ai civici numeri 112, 113, 114 e 115, composta di tre piani e num. 9 vani.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 1790 28 per il primo lotto e di lire 1323 36 per il secondo lotto.

Osservate nel resto le condizioni apposte nel bando redatto il 28 gennaio 1886 dal vicecancelliere A. Castellani.

5579 G. avv. CARAVANI proc.

(3ª *pubblicazione*)

Società Anonima Fornaci alle Sieci

SEDE IN FIRENZE

Capitale nominale lire 750,000 — Versato lire 675,000

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 8 febbraio 1886, non avendo avuto luogo per mancanza del numero legale degli intervenuti, il Consiglio d'amministrazione, nella sua adunanza del 9 corrente, ha stabilito che l'assemblea di seconda convocazione debba avere luogo il medesimo giorno 27 febbraio corrente, per il quale è convocata una assemblea straordinaria.

I depositi delle azioni già fatti per intervenire all'assemblea dell'8 corrente saranno validi per quella del giorno 27.

Firenze, addì 10 febbraio 1886. 5467

BANCA DI NOVI-LIGURE

SOCIETÀ ANONIMA — Sede in Novi-Ligure

Capitale nominale lire 750,000 — Versato lire 375,000.

Il Consiglio d'amministrazione, in seduta 29 gennaio ultimo scorso, ha stabilito la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti pel giorno 14 marzo p. v., alle ore dodici meridiane, nel locale della Banca, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione dei bilanci al 30 giugno e 31 dicembre 1885;
3. Nomina di sei consiglieri effettivi e di quattro supplenti;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti. — Determinazione di loro retribuzione.

Novi-Ligure, 13 febbraio 1886.

LA DIREZIONE.

Art. 17 dello statuto. Ogni azionista che, tre giorni almeno prima di quello stabilito per l'adunanza, abbia depositato nella cassa della Società, od in quella della Banca Provinciale in Genova, dieci azioni, potrà intervenire quale membro dell'assemblea generale. 5584

BANCA DI ANTICIPAZIONI

Cassa di risparmio

Sede: Napoli, via Roma, numero 210

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 28 febbraio corrente mese ed anno, alle ore 12 merid., nella sede della Banca, sita come sopra.

Potranno intervenire alla riunione tutti gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni alla cassa dell'Istituto non più tardi del dì 25 stesso mese.

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione del 1885 e approvazione del relativo bilancio;
2. Nomine amministrative;
3. Nomina di sindaci e supplenti;
4. Dividendo agli azionisti.

Napoli, dalla sede della Banca, 12 febbraio 1886.

5598 Il Direttore: Cav. ACHILLE NARDI.

Società Telefonica per l'Italia Centrale

SEDE IN FIRENZE

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale Sociale L. 1,500,000 — Capitale Versato 1,472,000.

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale per il sette marzo 1886, alle ore 10 ant., nella sede della Società, via dei Buoni, num. 2, palazzo Gresham, già Orlandini, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio sociale 1885 e relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei signori sindaci sul bilancio suddetto.
3. Nomina degli amministratori in sostituzione degli uscenti di carica.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, e loro retribuzione.
5. Autorizzazione ad emettere le residuali azioni del capitale nominale non ancora versato.
6. Comunicazioni diverse.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni a Firenze, presso la Sede sociale, o presso i signori French e C., via Tornabuoni, n. 14, ed in Napoli presso la Società di Credito Meridionale.

Tale deposito dovrà essere fatto non più tardi del 2 marzo p. v.

5607 L'Amministratore delegato: A. L. CAPACCI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si rende noto che la signora Palmira Baricchi vedova di Giacomo Neri e con essa le di lei figlie signora Luigia, Rosa e Adele Neri fu detto Giacomo, residenti in Sarzana, presentarono ricorso al tribunale civile di Sarzana per ottenere lo svincolo del certificato dell'annua rendita di lire 50 del Debito Pubblico dello Stato, portante il numero d'ordine 49546 nero e 444846 rosso, e il n. 10367 di posizione intestato al detto Giacomo Neri di Giovanni Battista, e vincolato per malleveria dallo stesso prestata per l'esercizio della professione di procuratore presso il tribunale di Massa, mentre invece la esercitò solamente presso quello di Sarzana.

Sarzana, 4 febbraio 1886.

5315 FRANCESCO PURRO proc.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO per vendita giudiziale.

Nel giorno 21 marzo 1886, innanzi il Tribunale civile di Viterbo, si procederà, ad istanza del Demanio nazionale, alla vendita giudiziale, a settimo ribasso, contro Belpassi Lorenzo di Egidio, terzo possessore, domiciliato a Caprarola, del qui appiè descritto stabile, autorizzata con sentenza 13 e 18 settembre 1884.

Descrizione dello stabile.

Fabbricato terreno di un sol vano, e piccolo stanzino soprastante, sito in Caprarola, sulla via Corsica, distinto in mappa sez. 1ª, coi numeri 411 sub. 4, del reddito imponibile di lire 22 50 e del tributo diretto di lire 7 50, confinanti Fantini Giulio e fratelli, Puntuale Pietro, Ruzzi Filippo e C.ª e la strada. salvi ecc.

Le condizioni della vendita si leggono nel bando presso la cancelleria.

Viterbo, 15 febbraio 1886.

Avv. GIUSTINO GIUSTINI
5600 procuratore erariale delegato.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto che avanti il Tribunale civile di Roma, terza sezione, nel giorno 12 marzo 1886, ad istanza del signor Pozzi Achille Dario, offerente in grado di sesto, saranno posti all'incanto e definitivamente deliberati al maggior offerente i seguenti fondi espropriati ad istanza del comune di Rocca di Papa e del collettore della Banca Generale, in danno di Fondi Filippo, Salvatore, Alessandro ed altri.

Lotto primo, già quarto. — Terreno sodivo prativo, vocabolo Papa Savello, distinto in mappa coi nn. 1295 e 1303, sez. 1ª, della superficiale quantità di tavole 2 04, confinante con Blasi Giovanni, Batti Fortunato e Compagnia del Sacramento.

Lotto secondo, già nono. — Terreno seminativo e boschivo, vocabolo Circo Valentino, segnato in mappa col numero 286, sez. 1ª, della superficie di tavole 7 63, confinanti Blasi Giovanni e Lucatelli Giuseppe ecc.

Lotto terzo, già decimo. — Terreno prativo, vocabolo Valle del Pantano, segnato in mappa col n. 1216, sez. 1ª, della superficie di tavole 1 94, confinanti Neri Vincenzo, Amari Domenico, Lucatelli Giuseppe ecc.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 60 per il 1º e 2º lotto, e di lire 70 per il terzo lotto. Osservate nel resto le condizioni apposte nel nuovo bando redatto il 10 corrente febbraio dal vicecancelliere A. Castellani.

Avv. GIACOMO FORMICHI,
5580 procuratore.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865 num. 2359, sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma con decreto in data 12 febbraio 1886 numero 5290, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile quì appresso descritto:

Terreno ortivo posto ai Prati di Castello descritto in censo numero 271, mappa 160, confinante con la via Trionfale e Belardi Chiara.

Terreno ortivo come sopra, confinante Belardi Chiara, via Trionfale, e vicolo della Balduina.

Terreno vignato confinante come sopra di proprietà di Giuseppe Cugnoni fu Valeriano per l'idennità stabilita dai periti giudiziari in lire quattromilacinquecentotredici e cent. 28 (4513 28).

5573 *Il ff. di Sindaco*: L. TORLONIA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 12 febbraio 1886, numero 5290, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

1. Casa e chiesa posta in via del Paradiso, nn. 49 a 53, e via dei Chiavari, n. 77, descritta in catasto rione VI, mappa 309 1/2, 310, confinante con la proprietà già Bianchi, ora comune di Roma, e le dette vie, di proprietà dell'*Ospedale dei Garzoni Fornari Tedeschi*, per l'indennità stabilita in lire centonovantaseimila (L. 196,000).

2. Casa posta in via Banchi Vecchi, ai civici nn. 91 e 92, descritta in censo rione V, n. 306, confinante con Porena, Giorgioli, Pinto e detta via, di proprietà di *Berzotti Cesare fu Antonio*, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire quarantanovemila ottocentoventotto (L. 49,828).

3. Casa posta in via Banchi Vecchi, ai civici nn. 87 a 90, descritta in censo rione V, n. di mappa 505, confinante con Berzotti, Pinto, Jacovacci e detta via, di proprietà di *Giuseppe Porena fu Domenico*, e *Luigi Giorgioli fu Benedetto*, per l'indennità stabilita dai periti giudiziali in lire sessantunmila cento (L. 61,100).

4. Casa posta in via Banchi Vecchi, ai civici nn. 81 ad 84, descritta in catasto rione V, mappa n. 503, confinante col Banco di S. Spirito, Jacovacci e detta via di proprietà di *Angelo, Pacifico e Settimio Piperno fu Giuseppe* per l'indennità stabilita dai periti giudiziari in lire cinquantasettemila ventiquattro (L. 57,024).

5. Porzione di casa posta in via Banchi Vecchi, ai civici nn. 93 e 94, descritta in censo rione V, mappa 507 sub. 1, confinante con Clementi, Berzotti, Ugolini e detta via, di proprietà di *Luigi Lista fu Giuseppe* per l'indennità stabilita di lire dodicimila ottocentocinquantadue (L. 12,852).

6. Porzione di casa posta in via Banchi Vecchi, ai civici nn. 93 e 94, descritta in catasto rione V, mappa n. 507, sub. 2, confinante con Clementi, Berzotti, Ugolini e detta, di proprietà di *Teresa Galli fu Antonio, in Angelini*, per l'indennità di lire ottomilacentottantaquattro (L. 8184).

7. Porzione di casa posta in via Banchi Vecchi, ai civici nn. 93 e 94, descritta in catasto rione V, mappa n. 507 sub. 3, confinante con Clementi, Berzotti, Ugolini e la detta via, di proprietà di *Teopiste Fiori Barlami fu Domenico*, per l'indennità stabilita dai periti giudiziari in lire diecimila quattrocentosedici (L. 10,416).

8. Casa posta in Roma, in via Banchi Vecchi, ai civici nn. 85 e 86, descritta in catasto rione V, mappa n. 504, confinante colle proprietà Porena, Giorgioli, Di Nola e detta via, di proprietà di *Vincenzo Jacovacci fu Filippo* e per esso *Giuseppina Jacovacci in Nardini Emilia ed Ernesto Jacovacci fu Vincenzo*, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire ventiquattromila cinquecentoquarantaquattro (L. 24,544).

9. Casa posta al vicolo del Pavone, ai civici nn. 57 a 59, descritta in catasto rione V, mappa n. 525, confinante con Grifoni, Ugolini e detto vicolo, di proprietà di *Angelo ed Antonio De Rossi fu Michelangelo* per l'indennità stabilita dai periti giudiziari in lire tremilacento (L. 3100).

10. Casa posta al vicolo Sora, ai civici nn. 14 a 15-A, descritta in censo rione VI, mappa n 59, confinante con Emiliani, il vicolo e la piazza Sora, di proprietà di *Francesco Feliciani fu Nicola* e per esso *Giovanni Vassura-Calzaroni* fu Paolo, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire trentanovemila seicentosessantaquattro (L. 39,664).

11. Casa posta al vicolo Sora, ai civici nn. 12 e 13, descritta in catasto rione VI, mappa n. 58, confinante con la proprietà dei Stabilimenti Francesi, Feliciani e detto vicolo, di proprietà di *Emilio Emiliani fu Augusto, Piera Milesi-Ferretti fu Raffaele, vedova Emiliani*, per l'indennità stabilita dai periti giudiziari in lire ventitremila ottocentoquarantaquattro (L. 23,844).

12. Casa posta al vicolo Sora, ai civici nn. 2 e 3, descritta in censo rione VI, mappa n. 31, confinante con Cola e i vicoli Governo Vecchio e Sora, di proprietà di *Augusto ed Ercole De Cupis fu Filippo*, per l'indennità stabilita dai periti giudiziari in lire venticinquemila ottocentosessantacinque e centesimi venti (L. 25,865 20).

13. Casa posta al vicolo Sora, ai civici nn. 8 e 9, descritta in catasto rione VI, mappa n. 56, confinante con Panzieri, Stabilimenti dei Luoghi pii francesi e il detto vicolo, di proprietà di *Celeste Moja-Cerini fu Giuseppe*, per l'indennità stabilita dai periti giudiziari in lire trentaquattromila trecentoquarantotto (L. 34,348).

14. Casa posta al vicolo Sora, ai civici nn. 10 e 11, descritta in catasto rione VI, mappa n. 57, confinante con Moja-Cerini, Emiliani e il detto vicolo, di proprietà degli *Stabilimenti dei Luoghi pii francesi*, per l'indennità stabilita dai periti giudiziari in lire sedicimila cinquecentosessanta (L. 16,560).

15. Casa posta al vicolo Sora, ai civici nn. 4 a 7, descritta in catasto rione VI, mappa n. 35, confinante con le proprietà della ven. Chiesa di S. Maria dell'Anima, Ospedale di S. Giovanni Calibita, Moja-Cerini e detto vicolo, di proprietà di *Paola Panzieri fu Tommaso*, per l'indennità stabilita di lire diciottomila trecentosettantaquattro e cent. 40 (L. 18,374 40).

5572 Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse, qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 12 febbraio 1886, numero 5290, div. 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile quì appresso descritto:

Casa posta in Roma al vicolo dei Cartari, nn. 14 a 20, piazza della Chiesa Nuova, 32 a 35, e vicolo Cellini 2 a 6, descritta in censo rione VI, mappa n. 4, confinante con Ricci, Anibaldi, il suddetto vicolo e piazza, di proprietà di Giovanni Corbò fu Mario, per l'indennità stabilita di lire quattrocentomila (lire 400,000),

5619 *Il ff. di Sindaco*: L. TORLONIA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, num. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il Prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 11 febbraio 1886, numero 5327, Divisione 2ª, ha decretata l'occupazione autorizzata con Decreto prefettizio in data 28 dicembre 1885, n. 45590, divisione 2ª, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* li 9 gennaio 1886, al n. 6, della porzione della casa posta in Roma, in via Fiumara, ai civici numeri 58 e 62, descritta in catasto del rione XI, al numero di mappa 352 sub. 3 e 4, e 353 sub. 1, confinante con Bises, Amati e la detta via, attribuita a David Del Monte fu Alessandro per l'indennità concordata di lire novemila settecento (lire 9700), stantechè David Del Monte era defunto prima dell'emanazione di detto decreto 28 dicembre 1885, e l'indennità suddetta fu concordata colla di lui erede Donna Del Monte fu Crescenzo, venga invece intestata alla stessa Donna Del Monte, fermo restando in tutto il resto il suddetto decreto.

5571 *Il ff. di Sindaco*: L. TORLONIA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse, qualmente il prefetto della provincia di Roma con decreto in data 12 febbraio 1886, numero 5290, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

Area già fabbricabile, posta nel quartiere Cahen, con servitù di via Alzaja, a corrosioni del Tevere, descritta in censo n. 149, suburbio mappa nn. 670, 671, 686, 687, 696, 697, 698, 340, confinante con la via del Bastione, con la via parallela a quella del Ponte, con altre che mette in direzione del Tevere e col Tevere stesso, con muri perimetrali fondati, con casipole e con baraccone da munizione per la costruzione, di proprietà di Sesto, Antonio e Settimio Maggiorani di Carlo e di Francesco De Angelis fu Pietro, per l'indennità stabilita dai periti giudiziari in lire trecentoventisettemila novantadue e centesimi quarantacinque (L. 327,092 45).

Area posta in Roma, già fabbricabile, nel quartiere Cahen, con servitù di via Alzaja, e soggetta a corrosione del Tevere, descritta in censo n. 149, suburbio mappa nn. 659, 689, 660, 690, confinante colle strade del Bastione, del Ponte, col Tevere e Demanio, di proprietà di Odoardo Cahen fu Mayer-Giuseppe, per l'indennità stabilita dai periti giudiziari in lire duecentoquindicimila settecentoventitre e centesimi novantacinque (L. 215,723 95).

5574 Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

ISTITUTI DI

RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 31

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237)	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
ATTIVO.				
Cassa e riserva — Numerario in riserva	L. 229,717,125 01		L. 135,252,317 07	
Cassa e riserva — Totale cassa e riserva		L. 244,022,251 92		L. 140,271,547 07
Portafoglio — Cambiali — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 364,995,325 14		L. 94,370,314 65	
Cambiali — a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 364,995,325 14		L. 94,370,314 65	
Buoni del Tesoro — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 283,321 08	L. 365,471,690 54	L. »	L. 94,385,526 65
Buoni del Tesoro — a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 283,321 08		L. »	
Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 193,044 32		L. 15,212 »	
Anticipazioni		L. 73,262,454 62		L. 41,891,143 37
Impieghi diretti — Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. 12,416,640 »		L. 2,000,000 »	
Impieghi diretti — Fondi pubblici e titoli	» 105,248,121 38	L. 122,602,180 69	» 4,792,833 40	L. 22,728,774 34
Impieghi diretti — Immobili	» 1,055,206 38		» 2,110,429 60	
Impieghi diretti — Altri impieghi diretti	» 3,882,212 93		» 13,825,511 34	
Titoli — Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 3,379,557 28		L. »	
Titoli — Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 5,077,384 32	» »	L. 1,002,461 85
Titoli — Effetti ricevuti all'incasso	» 1,697,827 04		» 1,002,461 85	
Crediti		L. 95,137,738 73		L. 31,149,788 14
Sofferenze		» 3,470,571 67		» 6,853,186 39
Depositi		» 379,802,062 23		» 86,416,457 30
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ fondo assegnato		» »		» »
Partite varie		» 46,508,281 69		» 44,134,675 49
Totale		L. 1,335,354,616 41		L. 468,833,560 60
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 560,503 90		» 301,349 03
Totale generale		L. 1,335,915,120 31		L. 469,134,909 63
PASSIVO.				
Capitale		L. 200,000,000 »		L. 48,750,000 »
Massa di rispetto		» 36,452,000 »		» 10,928,696 48
Circolazione — giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 492,692,480 »	L. 549,672,618 »	L. 133,796,372 50	L. 207,766,578 »
Circolazione — coperta da altrettanta riserva (RR. decreti 12 agosto 1883 e 30 novembre 1884)	» 56,980,138 »		» 73,970,205 50	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 68,210,977 89		L. (a) 50,049,962 03
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 63,231,852 25		» 56,309,773 06
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 379,802,062 23		» 86,416,457 30
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ c/ speciale		» »		» »
Partite varie		» 35,065,580 59		» 7,880,687 61
Totale		L. 1,332,435,090 96		L. 468,111,154 48
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 3,480,029 35		» 1,023,755 15
Totale generale		L. 1,335,915,120 31		L. 469,134,909 63
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 172,452,710 »		L. 60,081,255 »
Argento al titolo di 900		» 26,180,900 »		» 12,358,190 »
Argento divisionale		» 7,787,874 90		» 3,130,984 50
Oro ed argento non decimale		» 538,802 48		» 29,701 60
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 229,487 63		» 17,215 97
Biglietti già consorziali		» 11,402,065 »		» 34,675,540 »
Biglietti di Stato		» 11,125,285 »		» 24,959,430 »
Riserva		L. 229,717,125 01		L. 135,252,317 07
Fondo metallico pel cambio biglietti per conto Tesoro, oro e argento	L. 1,537,215 »	» »		» »
Biglietti già consorziali ritirati per conto del Tesoro	» 117,285 »	» 1,654,500 »		» »
Meno biglietti Banca Romana immobilizzati	» 4,500,000 »	» »		» »
Effetti in corso d'esazione	» »	» »		» »
Biglietti di altri Istituti di emissione	» 17,125,521 42	» 12,625,521 42		» 5,019,230 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» 35,105 49		» »
Cassa		L. 244,022,251 92		L. 140,271,547 07

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art. 22).

del mese di gennaio dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 5,000,000 »	
L. 31,857,476 15	L. 40,650,080 65	L. 17,193,375 »	L. 17,308,875 95	L. 27,629,209 06	L 32,134,984 06	L 5,015,460 99	L. 5,429,910 99
L. 37,297,176 20		L. 33,116,479 89		L. 32,027,051 46		L. 3,670,731 89	
» 3,870,692 88		» 2,091,297 08		» 1,237,978 01		» »	
L. 41,167,869 08		L. 35,207,776 97		L 33,265,029 47		L. 3,670,731 89	
L. »	L. 41,167,869 08	L. »	L. 35,207,776 97	L. »	L. 33,265,053 34	L. »	L. 3,670,731 89
» »		» »		» »		» »	
L. »		L. »		L. »		L. »	
L. »	L. 5,958,852 »	L. »	L. 218,373 65	L. 23 87	L 6,709,728 75	L. »	L. 4,371,356 07
L. »		L. »		L. 1,028,933 »		L. »	
» 8,739,233 92		» »		» 60,700 70		» 86,025 65	
» 30,006 77	L. 16,835,722 01	» 4,153,903 »	L. 4,153,903 »	» 44,506 88	L. 1,134,140 58	» 40,000 »	L. 126,025 65
» 8,066,481 32		» »		» »		» »	
L. 2,185,919 »		L. 123,853 68		L. 378,266 15		L. 406,135 »	
» 584,809 60	L. 3,836,478 05	» 248,979 20	L. 372,832 88	» 250,195 16	L. 1,661,474 16	» »	L. 601,703 03
» 1,065,749 45		» »		» 1,033,012 85		» 195,568 03	
	L. 19,747,551 72		L. 14,241,216 28		L. 11,026,867 03		L. 11,564,901 02
	» 11,893 21		» 3,032,154 09		» 1,711,829 30		» 15,413 90
	» 26,897,021 85		» 6,284,675 »		» 17,087,545 15		» 16,137,328 20
	» »		» »		» »		» »
	» 4,766,217 18		» 6,941,455 93		» 11,241,974 98		» 142,791 80
	L. 159,871,685 75		L. 87,761,263 75		L. 115,973,597 35		L. 42,060,162 55
	» 55,853 08		» 28,995 81		» 94,233 »		» 10,912 75
	L. 159,927,538 83		L. 87,790,259 56		L. 116,067,830 35		L. 42,071,075 30
	L. 30,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 10,000,000 »
	» 3,342,423 »		» 3,334,874 63		» 3,000,000 »		» 435,000 »
L. 63,000,000 »	L. 66,007,650 »	L. 40,559,699 »	L. 43,800,462 »	L. 39,594,637 66	L. 43,790,732 »	L. 14,882,720 »	L. 14,882,720 »
3,007,650 »		» 3,240,763 »		» 4,196,091 34		» »	
	L. 653,844 78		L. 1,298,138 69		L. 30,704,706 51		» 73,844 88
	» 26,509,335 26		» 15,909,630 86		» »		» 288,823 83
	» 26,897,021 85		» 6,284,975 »		» 17,087,545 15		» 16,137,328 20
	» »		» »		» »		» »
	» 6,148,178 84		» 1,878,611 93		» 9,341,408 28		» 196,064 02
	L. 159,558,453 73		L. 87,506,393 11		L. 115,924,391 94		L. 42,013,780 93
	» 369,085 10		» 283,866 45		» 143,438 41		» 57,294 37
	L. 159,927,538 83		L. 87,790,259 56		L. 116,067,830 35		L. 42,071,075 30
	L. 15,662,030 »		L. 12,325,100 »		L. 19,890,260 »		L. 4,550,000 »
	» 4,826,305 »		» 3,263,895 »		» 2,161,415 »		» 450,000 »
	» 1,039,505 »		» 562,415 »		» 820,865 »		» »
	» »		» »		» »		» »
	» 31,825 65		» 0 95		» 2,397 06		» 240 99
	» 6,634,800 50		» 451,650 »		» 4,307,112 »		» 500 »
	» 3,663,010 »		» 590,315 »		» 447,160 »		» 14,720 »
	L. 31,857,476 15		L. 17,193,375 95		L. 27,629,209 06		L. 5,015,460 99
	» »		» »		» »		» »
	» 3,041,049 08		» »		» »		» »
	» 5,669,745 »		» 115,500 »		» 4,505,775 »		» 414,450 »
	» 81,810 42		» »		» »		» »
	L. 40,650,080 65		L. 17,308,875 95		L. 32,134,984 06		L. 5,429,910 99

ISTITUTI DI

(*Segue*) RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 31

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Biglietti in circolazione.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
VALORE.				
D Lire 25	468,579	L. 11,714,475 »	379,653	L. 9,491,325 »
» 50	1,784,969	» 89,248,450 »	809,153	» 40,457,650 »
» 100	1,651,229	» 165,122,000 »	754,343	» 75,434,300 »
» 200	»	» »	90,470	» 18,094,000 »
» 500	298,209	» 149,104,500 »	76,757	» 38,378,500 »
» 1000	138,663	» 138,663,000 »	28,730	» 28,730,000 »
Totale		L. 553,853,325 »		L. 210,5[illegible] »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da cent. 0 50	»	L. »	254,198	L. 127,099 »
Da Lire 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	»	» »	707	» 1,414 »
» 5 »	»	» »	20,196	» 120,980 »
» 10 » *Scudi (Cessata Banca per le 4 Legazioni)* (1)	28	» 2,128 »	1,767	» 17,670 »
» 20 » *Id. id. id.* (1)	6		2,632	» 52,640 »
» 25 »	9,559	» 238,975 »	»	» »
» 40 »	986	» 39,440 »	»	» »
» 250 » *(Cessata Banca di Genova* (1)	59	» 14,750 »	200	» 50,000 »
» 1000 » *Id. id.* (1)	24	» 24,000 »		
Compresi biglietti Banca Romana immobilizzati lire 4,500,000			Circ. meno big. Banca Romana	L. 207,766,578 »
Totale		L. 554,172,618 »		L. 210,955,578 »
Il rapporto fra il capitale	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 549,672,718 »	è di uno a 3 664	» 207,766,578 »	è di uno a 4 26
Il rapporto fra la riserva	» 229,717,125 01		» 135,252,317 07	
e la circolazione	» 549,672,718 »	è di uno a 2 392	» 207,766,758 »	è di uno a 1 53
Il rapporto fra la riserva	» 229,717,125 01		» 135,252,317 07	
e la circolazione	» 549,672,718 »		» 207,766,578 »	
e gli altri debiti a vista	» 68,210,977 89		» 50,049,962 03	
Totale	» 617,883,595 89	è di uno a 2 689	» 257,816,540 03	è di uno a 1 90
Dedotta la circolazione autorizzata coi RR. DD. 12 agosto 1883 e 30 novembre 1884 e la corrispondente riserva:				
Il rapporto fra il capitale utile	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 492,692,480 »	è di uno a 3 284	» 133,796,372 50	è di uno a 2 74
Il rapporto fra la riserva	» 150,000,000 »		» 61,282,111 57	
e la circolazione	» 492,692,480 »	è di uno a 3 284	» 133,796,372 50	è di uno a 2 18
Il rapporto fra la riserva	» 172,736,992 63		» 61,282,111 57	
e la circolazione	» 492,692,480 »		» 133,796,372 50	
e gli altri debiti a vista	» 68,210,977 89		» 50,049,962 03	
Totale	» 560,903,457 89	è di uno a 3 247	» 183,846,334 53	è di uno a 3 »
Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.				
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio		p. % 5 %		p. % 5 »
Sulle anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato 5 % non garantiti dallo Stato 5 ½ %		» »		» 5 »
Per le anticipazioni su sete		» 5 %		» »
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)		» »		» 4 e 6
Sui conti correnti passivi		» 1 ½ %		» 2 ½ 3
Prezzo corrente delle azioni		L. 2,205 »		L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato		» 11 73	(*a*) Carta nominativa lire 37,924,601 85.	» »

(1) La dicitura in corsivo serve solo per la Banca Nazionale

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art 22).

del mese di gennaio dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontaro	Numero	Ammontare
254,996	L. 6,374,900 »	270,961	L. 6,774,025 »	142,570	L. 3,564,250 »	»	L. »
82,937	» 4,146,850 »	175,383	» 8,769,150 »	173,006	» 8,650,300 »	42,912	» 2,145,600 »
133,198	» 13,319,800 »	69,445	» 6,944,500 »	91,501	» 9,150,100 »	36,088	» 3,608,800 »
60,503	» 12,100,600 »	9,370	» 1,874,000 »	35,910	» 7,182,000 »	12,532	» 2,506,400 »
33,761	» 16,880,500 »	16,397	» 8,198,500 »	18,465	» 9,232,500 »	13,186	» 6,593,000 »
12,955	» 12,955,000 »	11,112	» 11,112,000 »	5,853	» 5,853,000 »	»	» »
	L. 65,777,650 »		L. 43,672,175 »		L. 43,632,150 »		L. 14,853,800 »
145,800	L. 72,900 »	127,758	L. 63,879 »	»	L. »	»	L. »
28,100	» 28,100 »	35,663	» 35,663 »	93,475	» 93,475 »	»	» »
7,500	» 15,000 »	»	» »	14,131	» 28,262 »	»	» »
1,000	» 5,000 »	2,339	» 11,695 »	2,971	» 14,855 »	»	» »
1,100	» 11,000 »	991	» 9,910 »	1,023	» 10,230 »	»	» »
4,900	» 98,000 »	357	» 7,140 »	588	» 11,760 »	1,446	» 28,920 »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
	L. 230,000 »		L. 43,800,462 »		L. 43,790,732 »		L. 14,882,720 »

BANCA NAZIONALE TOSCANA	BANCA ROMANA	BANCO DI SICILIA	BANCA TOSCANA DI CREDITO
L. 21,000,000 » » 66,007,650 » è di uno a 3 14	L. 15,000,000 » » 43,800,462 » è di uno a 2 920	L. 12,000,000 » » 43,790,732 » è di uno a 3 649	L. 5,000,000 » » 14,882,720 » è di uno a 2 97
» 31,857,476 15 » 66,007,650 » è di uno a 2 07	» 17,193,375 » » 43,800,462 » è di uno a 2 546	» 27,629,209 06 » 43,790,732 » è di uno a 1 584	» 5,015,460 99 » 14,882,720 » è di uno a 2 96
» 31,857,476 15 » 66,007,650 » » 653,844 78	» 17,093,375 » » 43,800,462 » » 1,298,188 »	» 27,629,209 06 » 43,790,732 » » 30,704,706 51	» 5,015,460 99 » 14,882,720 » » 73,844 88
» 66,661,494 78 è di uno a 2 09	» 45,098,600 » è di uno a 2 621	» 74,495,438 51 è di uno a 2 696	» 14,956,564 83 è di uno a 2 98
L. 21,000,000 » » 63,000,000 » è di uno a 3 »	L. 15,000,000 » » 40,559,699 » è di uno a 2 704	L. 12,000,000 » » 39,594,637 66 è di uno a 3 299	L. » » » è di uno a » »
» 28,849,826 15 » 63,000,000 » è di uno a 2 18	» 13,952,612 » » 40,559,699 » è di uno a 2 907	» 23,433,114 72 » 39,594,637 66 è di uno a 1 689	» » » » è di uno a » »
» 28,849,826 15 » 63,000,000 » » 653,844 78	» 13,952,612 » » 40,559,699 » » 1,298,188 »	» 23,433,114 72 » 39,594,637 66 » 30,704,706 51	» » » » » »
» 63,653,844 78 è di uno a 2 21	» 41,857,837 » è di uno a 3 »	» 70,299,344 17 è di uno a 3 »	» » è di uno a » »
p. % 5 » » 5 » » 5 » » » » » 2 »	p. % 5 » » » » » » » » » » » 2 e 2 1/2 %	3 m. 4 m. p. % 4 3/4 5 1/4 5 » » 5 » » » » » 2 1/2 » »	p. % 5 » » 5 » » » » » » » » 2 50
L. 1,150 » » 4 57	L. 1,045 » » 5 %	L. » » »	L. 520 » » 3 20

(5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606)

Amministrazione Provinciale di Roma

Appalto della manutenzione della strada consorziale Fabbrica-Borghetto, dalla strada comunale di Fabbrica alla provinciale Flania Viterbese, per anni sei, dal 1° gennaio 1886 al 31 dicembre 1891.

Avviso di vigesima.

Nell'esperimento d'asta tenuto oggi in conformità dell'avviso pubblicato sotto il giorno 23 gennaio p. p., l'appalto di detta manutenzione è stato aggiudicato col ribasso di lire 6 per ogni cento lire sul canone annuo di lire 7,173 27, stabilito nel capitolato, e così per il canone annuo di lire 6,742 88.

Dovendo ora, a termini di legge, farsi luogo all'esperimento di vigesima sul prezzo di aggiudicazione, si rende noto che il termine utile a presentare le offerte di ribasso è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 1° del prossimo mese di marzo.

Le offerte scritte in carta da bollo da lira una dovranno essere presentate entro il detto termine presso la segreteria della Deputazione provinciale, unitamente alla somma di lire 1000 in moneta avente corso legale, come cauzione provvisoria, ed al certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto di data non anteriore di sei mesi a quella del presente avviso, ferme restando tutte le altre condizioni dell'avviso d'asta suindicato.

Roma, li 11 febbraio 1886.

5511 *Il Segretario generale*: A. BOMPIANI

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

AVVISO D'ASTA per l'affittanza novennale 1887-1895 dei tre molini di proprietà di questo Comune, denominati **Molino Porta, Molino Gualchiera o Mezzo *e* Molino Contessa o Scodellino.**

Nel giorno di venerdì 5 marzo 1886, alle ore 10 ant., nella solita sala di questa comunale residenza, e presieduta dal sottoscritto, o da chi per esso, si terrà, a schede segrete, l'asta per affittanza novennale 1887-1895 dei tre Molini suddetti, posti sul Canale detto di Castel Bolognese nell'adiacenze di questo paese.

L'incanto è vincolato alle vigenti disposizioni di legge, al regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed al capitolato speciale approvato dal Consiglio comunale con atto 22 dicembre 1885, reso esecutorio col visto Sottoprefettizio 31 gennaio 1886 ostensibile a chiunque in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

L'asta si tiene in base alla quota annua di affitto, stabilita dal Consiglio comunale in lire dodicimila cinquecento (lire 12,500), da pagarsi nei tempi e modi definiti dal suddetto capitolato.

Le schede, da presentarsi in piego chiuso prima dell'ora sopraindicata, od all'atto dell'apertura dell'asta, saranno redatte in carta legale da lire 1 20 e firmate dall'offerente, e dovranno esprimere in tutte lettere la somma offerta.

Si riterranno come non presentate le schede, che esprimono una somma da determinarsi in relazione ad altre offerte, e quelle che contengono qualunque proposta di modificazione o riserva alle condizioni portate dal capitolato di cui sopra.

Così non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.

Non saranno tenute a calcolo le offerte che non raggiungono il minimo fissato dalla Giunta per l'aggiudicazione, a norma del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Le schede dovranno essere accompagnate dal deposito in numerario di lire 1400 a garanzia delle offerte o come fondo per le spese d'asta e contratto, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Agli offerenti che non avranno ottenuta l'aggiudicazione verranno immediatamente restituiti i depositi.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto a fare e mantenere entro il quindici febbraio 1887 in qualche Istituto di credito, e se con titoli del Debito Pubblico nella Cassaforte di questo S. Monte di Pietà, a tutto suo rischio e pericolo, un deposito di effettive lire italiane quindicimila (L. 15,000), o in numerario o in cartelle del Debito Pubblico al portatore, nel qual caso però la rendita calcolerassi 10 punti di meno del valore di Borsa nel giorno del deposito, siccome è prescritto dall'articolo 30 del sovracitato capitolato. Dovrà pure fare entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva dei detti molini un deposito provvisorio nella Cassa comunale di lire duemila (L. 2000), quale deposito ultimo potrà ritirare nell'atto della stipulazione del contratto (articolo 31 dello stesso capitolato).

La delibera seguirà con riserva della superiore approvazione e dell'esperimento per la miglioria, che dovrà essere offerta in aumento, in misura non inferiore al ventesimo, della somma di delibera entro i quindici giorni successivi a quello dell'asta.

Qualora nel termine come sopra stabilito venga data offerta di miglioria del ventesimo, nel giorno da destinarsi con altro avviso avrà luogo un nuovo esperimento, in cui il migliore offerente sarà il deliberatario definitivo.

Castel Bolognese, dalla Municipale Residenza, li 14 febbraio 1886.

5593 Il ff. di Sindaco: SEBASTIANO TASSINARI.

Esattoria di Tivoli — Pretura di Tivoli

Avviso d'asta per vendita d'immobili.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 24 del mese di marzo 1886, alle ore 10 ant., innanzi al pretore di Tivoli, assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore delle imposte dirette di Tivoli, avrà luogo la vendita per mezzo di pubblico incanto, all'estinzione di candela vergine, dei fondi qui di seguito descritti, ad istanza del detto esattore, per debito d'imposte, sovrimposte, multe e spese di esecuzione.

Se nel giorno suindicato non avrà luogo l'aggiudicazione dei fondi infra descritti, si procederà ad un secondo esperimento nel giorno 31 marzo 1886, ed ove neanche nel secondo esperimento si effettui la vendita, si farà luogo ad un terzo incanto nel giorno 7 aprile 1886.

Saranno ammessi all'asta coloro che abbiano depositato nella cancelleria della Pretura, o provino di aver depositato in una Cassa erariale la somma corrispondente al 5 0[0 del prezzo minimo sul quale si apre l'incanto.

Il deliberamento sarà definitivo, ed ove l'aggiudicatario non paghi il prezzo fra tre giorni dall'aggiudicazione, si procederà alla rivendita dell'immobile a di lui rischio e spesa.

Tutte le spese di asta, di tassa di registro e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Descrizione dei fondi:

1. A danno di De Paolis Nicola fu Nicola:

Casa di n. 11 vani posta nella via di S. Croce in Tivoli, confinante con Giulio Bonatti e Rosa Francesco, vicolo chiuso e strada, alla sezione 1ª, particella 420, 421, del reddito catastale di 206 25 o sotto più veri confini.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 1942 40.

2. A danno di Di Loreto Violante in Di Donato:

Terreno vignato, nel vocabolo Pisoni, ed avente i seguenti confinanti Cipriani Pietro, Cipriani Stanislao e fratelli, Rossignoli Gregorio ed Antonio, di are 27, cent. 2, sez. 9ª, part. 113, del reddito catastale di lire 44 36 e sotto più veri confini.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 260.

3. A danno di Fumasoni Alessandro e Laura del fu Giovanni:

Terreno seminativo, vocabolo Porta S Angelo, confinante colla strada della Limara, il flume, Lolli Cesare ed Emanuele, di are 18, sez. 1ª, particella 1617 resto, del reddito catastale di lire 24 48.

Terreno olivato Ripoli, confinante con Bernardini Mariano, Parrocchia di S. Silvestro, Bonatti Santa in Benedetti Giuseppe, di are 25, cent. 60, sez. 8ª, particella 464 del reddito catale di lire 29 21.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 3000.

4. A danno di Valentini Francesco fu Angelo:

Casa di 7 vani, vicolo del Seminario, confinante la strada da tre lati, Santolamazza Alessandro, Santolamazza Giacomo e fratelli e sorella, sez. 1ª, particella 1271, del reddito catastale di lire 67 50.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 658 12.

5 A danno di Caponetti Rosa fu Isidoro:

Terreno seminativo, regione vocabolo Reali, confinante col fosso, Bravetti Bartolomeo. Luigia, Lucia e nipoti e Demanio, di are 10, cent. 5, sezione 6ª, part. 835, del reddito catastale di lire 640, o sotto più veri confini.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 39 60.

6. A danno di De Angelis Pietro fu Domenico:

Terreno cannetato, vocabolo Galli, confinanti Lollobatista Camillo fu Giuseppe, Monti Maria vedova Sabbi e Sabbi Carlo figlio, principe Massimo, di are 15 cent. 40, sez. 5ª, part. 194, 195 del reddito catastale di lire 31 37 o sotto più veri confini.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 194 40.

7. A danno di Cipriani Stanislao e fratelli fu Giuseppe:

Terreno vignato, regione al vocabolo Pisoni, confinante con Cipriani Giovanni e fratelli, Aureli Lucia, Giacinta, Teresa, di are 8, cent. 6, alla sezione 9ª, part. 772, del reddito catastale di 14 03 o sotto più veri confini.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 1700.

8. A danno di Cipriani Giovanni e fratelli fu Michele:

Terreno vignato, vocabolo Fisoni, confinante con Cipriani Stanislao e fratelli da due lati e Cipriani Pietro, di are 9, sez 9ª, particella 112, del reddito catastale di lire 14 68, o sotto più veri confini.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 88.

9. A danno di Carlucci Bartolomeo fu Matteo:

Canneto al Barco regione, confinante col flume ed eredi Colonna don Vincenzo e Pacifici Antonio di Andrea, di are 4 e centiare 10, alla sez. 5ª, particella 73, del reddito catastale di 7 25, o sotto più veri confini.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 46 80.

10. A danno di Ceccarelli Caterina vedova Lorenzo:

Terreno vignato pascolivo, vocabolo Favale, confinante stradello, Giunta liquidatrice Asse ecclesiastico, Cappuccini Gio. Domenico e Caterina, di are 58, centiare 10, sez. 2ª, particella 158-159, del reddito catastale di lire 57 27, o sotto più veri confini.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 483.

5591 L'Esattore: PRIORA.

COMUNE DI NICOSIA

Avviso di seguito deliberamento.

A segnito dell'incanto tenutosi il giorno d'oggi presso quest'ufficio comunale conformemente all'avviso d'asta reiterato del 26 gennaio 1886, venne aggiudicato il subappalto del dazio consumo in Nicosia pel quinquennio 1886-90 e per l'annua somma di lire 25,020, compresa la sopratassa comunale del 50 per cento, cioè con lire 20 di aumento allo stato stabilito in lire 25,000.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte in aumento del suddetto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, scade col mezzogiorno del 22 febbraio volgente anno.

Nicosia, 11 febbraio 1886.

Il Sindaco ff.: LUIGI BONELLI.

5588 Il Segretario comunale: LUIGI LEONE.

PROVINCIA DI UDINE — DISTRETTO DI PORDENONE 5595

Comuni di Pasiano e di Azzano Decimo

Avviso d'Asta *per la vendita del bosco Runch.*

1. Nel giorno otto del mese di marzo p. v., alle ore 10 ant., nell'Ufficio municipale di Pasiano in Cecchini, sotto la presidenza dei sindaci di Pasiano ed Azzano, o loro sostituti, si terrà pubblica asta a partiti segreti, con scheda municipale, per la vendita del bosco consorziale detto Runch, descritto nella tabella in calce.

2. Il bosco è di quercia d'alto fusto e trovasi situato parte sul territorio di Pasiano e parte su quello di Azzano. Viene venduto in tre lotti od in un lotto solo.

3. Ogni aspirante all'asta dovrà previamente depositare lire 4000 per ogni singolo lotto e lire 12,000 pel bosco intiero, in moneta legale.

4. La vendita seguirà successivamente lotto per lotto, seguendo il loro numero progressivo. Sono altresì ammesse offerte per l'intiero bosco, e l'aggiudicazione sarà definitiva qualora dalla somma delle tre migliori offerte, ovvero da offerta unica, si ottenga un importo eguale o superiore a quello della scheda municipale.

5. Nel caso non venisse raggiunto il prezzo fissato dalla scheda municipale, si riterranno provvisoriamente per impegnati i migliori offerenti, ed entro venti giorni successivi sarà tenuto un secondo esperimento pure a schede segrete.

6. Il pagamento del prezzo di delibera (non tenuto conto del deposito per l'asta) dovrà farsi prima della stipulazione del contratto, che avverrà non più tardi di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

7. L'asta seguirà sotto l'osservanza delle disposizioni portate dalla legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e relativo regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, ed alle condizioni del capitolato visibile a chiunque nell'Ufficio municipale di Pasiano.

8. Le spese d'asta, contratto e consegna, inerenti e conseguenti tutte comprese e niuna eccettuata, staranno a carico del deliberatario e saranno prelevate dal deposito d'asta.

Numero	DESCRIZIONE	Numeri di mappa	Superficie in ettari	Rendita censuaria	Prezzo a base d'asta	Deposito d'asta
				Lire	Lire	Lire
1	In mappa di Tiezzo — Bosco d'alto fusto	1129	4 748	60 30		
	In mappa di Cecchini — Bosco d'alto fusto	1277 a	2 025	22 07	38557	4000
2	In mappa di Cecchini — Bosco d'alto fusto	1277 b	5 452	59 38		
	Aratorio.	1273	0 490	15 88		
	Casa	1274	0 079	7 98	33237	4000
	Orto	1275	0 007	0 22		
	Aratorio.	1276	0 185	4 50		
3	In mappa di Cecchini — Bosco d'alto fusto	1277 c	6 243	68 »	36962	4000
	TOTALE . . .		19 229	238 33	108756	12000

Dal Municipio di Pasiano di Pordenone, li 7 febbraio 1886.

Per il Sindaco di Pasiano
ANGELO FURLANETTO, assessore delegato.

Il Sindaco di Azzano X
N. PANIGAI

Società Generale delle Torbiere Italiane

TORINO

Società Anonima — Capitale lire 500,000 *interamente versato*

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata pel 6 marzo prossimo venturo, ore 4 pomerid., alla Sede sociale in Torino, via dell'ospedale, num. 24.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio dell'anno 1885, relazione dei sindaci, e approvazione del bilancio dell'anno suddetto;
2. Nomina di amministratori;
3. Nomina dei sindaci.

Torino, 11 febbraio 1886.

5597 Il Direttore: C. PATANELLI.

Banca Popolare di Biella e circondario

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA a capitale illimitato

A termine dell'articolo 33 dello statuto sociale è convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti per venerdì 5 marzo 1886, alle ore nove antimeridiane, in una sala del Municipio, ed in caso di seconda convocazione per il 13 stesso mese ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio 1885;
3. Comunicazioni diverse;
4. Nomina di una Commissione per la verifica della contabilità della Banca;
5. Nomina di 5 amministratori, 3 sindaci e 2 supplenti.

Biella, 15 febbraio 1886.

5621 L'AMMINISTRAZIONE.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA E TORPEDINI
DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta.

Si fa noto che il giorno 4 marzo 1886, alle ore 10 antimeridiane, avanti il signor direttore d'artiglieria e torpedini, a ciò delegato dal Ministero della Marina, nella sala degli incanti, sita al pianterreno del palazzo della R. Marina, corso Cavour, n. 14, in Spezia, avrà luogo un pubblico incanto per lo appalto della provvista di

Oggetti di ferraccio, di ferro, di bronzo fosforoso, di zinco e di ottone, per la somma presunta complessiva di L. 51,772 32,

da consegnarsi nel Regio Arsenale marittimo di Spezia nel seguente modo: metà di ciascuna specie nel termine di 30 giorni decorrendi dalla data della notificazione al fornitore dell'approvazione del contratto e l'altra metà entro 60 giorni a decorrere dalla stessa data.

L'incanto avrà luogo a partito segreto, mediante presentazione di offerte scritte su carta bollata da lira una e chiuse in plichi suggellati a ceralacca, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, avvertendo che il deliberamento definitivo avrà luogo al primo incanto a favore di colui che avrà fatto sui prezzi suddetti il maggior ribasso in ragione di un tanto per cento, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

L'incanto sarà valido quantunque sia presentata una sola offerta.

Alla gara saranno ammessi soltanto i proprietari di stabilimenti nazionali che siano in grado di fabbricare gli oggetti di cui trattasi, od i loro rappresentanti legalmente riconosciuti.

L'attitudine dei concorrenti, direttamente o per delegazione, sarà comprovata mediante certificato da rilasciarsi da una delle Direzioni di artiglieria e torpedini o delle costruzioni navali dei tre dipartimenti.

Le offerte dovranno esprimere chiaramente un ribasso di un tanto per cento; quelle diversamente espresse potranno essere respinte.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta dovranno fare un deposito di lire 5200 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore valutate al corso di Borsa, presso le Tesorerie delle provincie ove sarà affisso il presente avviso.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni di artiglieria e torpedini del 2° e 3° Dipartimento marittimo in Napoli e Venezia, la Direzione d'artiglieria del Regio laboratorio di precisione di Torino, il Comando d'artiglieria territoriale di Milano e la Direzione d'artiglieria territoriale di Bologna e Genova.

Le offerte all'asta potranno anche essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle suddette due Direzioni, purchè in tempo utile, per essere fatte pervenire a questa Direzione per il giorno e l'ora dell'incanto.

Spezia, 17 febbraio 1886.

5551 *Il Segretario della Direzione:* NATALE POZZO.

COMUNE DI MONT'ARGENTARIO

Avviso d'asta (fatali).

Il segretario del suddetto comune

Notifica

Che, nell'incanto oggi tenutosi, l'appalto dei lavori per la costruzione dell'edificio scolastico di Port'Ercole, sul prezzo di lire 19,371 16, essendo stato provvisoriamente aggiudicato per lire 18,402 60, il termine utile (fatali) per presentare offerte in ribasso del detto prezzo scade col mezzogiorno dell'8 marzo p. f.

Le offerte medesime, non inferiori al ventesimo del prezzo che sopra, dovranno essere accompagnate dal deposito e certificato prescritti dall'avviso d'asta 21 gennaio perduto, del quale si richiamano altresì tutte le condizioni.

Il reincanto, occorrendo, avrà luogo alle ore 10 antimeridiane del 26 marzo ridetto.

Dal Municipio di Mont'Argentario, Porto Santo Stefano, 16 febbraio 1886.

Visto — Il Sindaco: L. LUBRANO.

5611 Il Segretario: ETTORE TOGNETTI.

SOCIETÀ DI MONTEPONI

Coltivazione di Miniere-Industria e Commercio dei minerali e dei metalli

Capitale versato L. 4,800,000 — SEDE SOCIALE: Torino, via Cavour, 41

Avviso di rimborso.

Si rende noto che il Consiglio d'amministrazione in sua odierna seduta pubblica procedette, a termini dell'articolo 4 delle condizioni del prestito di 3,500,000, all'estrazione di n. 3 serie di Obbligazioni, determinanti il rimborso sia nella categ. *A*, che nella categ. *B*.

Le serie estratte sono le seguenti:

44 — 52 — 54

le quali sono rimborsabili a far tempo dal 1° aprile p. v. dalla qual epoca cessano di portare interesse.

Torino, 10 febbraio 1886.

5617 IL DIRETTORE.

INTENDENZA DI FINANZA IN PISA

Avviso d'Asta definitiva.

In seguito all'asta tenutasi il 5 febbraio 1886 presso quest'Intendenza, essendo stato deliberato l'affitto del tenimento detto della Latta, posto in comune di Cecina, per l'annuo canone di lire cinquemiladuecento, e sovra questo prezzo di aggiudicazione provvisoria essendosi ottenuta, in tempo utile, una nuova offerta di aumento in grado di ventesimo, per cui il canone venne elevato alla somma di lire 5460,

Si rende noto al pubblico che nel giorno 5 marzo 1886, in una delle sale di quest'Intendenza di finanza, dinanzi al sig. comm. intendente di finanza, alle ore 10 ant., si terrà un nuovo e definitivo incanto, ad estinzione di candela vergine, per l'affitto del tenimento detto della Latta, posto in comune di Cecina, ampiamente descritto nel precedente avviso del 20 gennaio 1886, alle seguenti condizioni:

Il canone per cui sarà aperto l'incanto è di lire cinquemilaquattrocentosessanta (5460).

Ogni attendente, per essere ammesso all'asta, dovrà depositare a garanzia della sua offerta presso l'ufficio procedente la somma di lire cinquecento (lire 500) in contanti, che verrà restituita tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quella depositata dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia questioni pendenti.

Le offerte di aumento non potranno essere minori di lire cinquanta (50), e si procederà a deliberamento anche se si presenterà un solo concorrente.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Si avverte che il deliberatario dovrà rimborsare al cessante affittuario le spese da questi incontrate per i lavori di sementa, e qualunque altro lavoro agrario abbia fatto nel terreno facente parte dei beni che si affittano.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni, che regolare devono il contratto di affitto è visibile in Pisa nell'ufficio d'Intendenza di finanza dalle ore 9 ant alle 3 pom.

Pisa, 13 febbraio 1886.

5530 L'Intendente: FIORITO.

COMUNE DI MONT'ARGENTARIO

AVVISO D'ASTA 2° esperimento.

Si fa noto che essendo il primo incanto, indetto per questa mattina, rimasto deserto, alle ore dieci ant. dell'8 marzo prossimo, nella sala municipale in Porto S. Stefano, dinanzi il sig. sindaco o chi per esso, si procederà, col metodo delle offerte segrete, ad un secondo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico di Porto S. Stefano, sul prezzo presagito in perizia di lire 56,237 78 (cinquantaseimila duecentotrentasette e centesimi settantotto).

Si richiamano per questo secondo incanto le prescrizioni tutte di cui nello avviso 21 gennaio perduto, pubblicato il 22 stesso mese nel Foglio annunzi legali della provincia, n. 55, con avvertenza però che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente, e che il termine utile per la presentazione delle offerte in ribasso almeno di un ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione, scade alle 12 meridiane del 26 marzo ridetto.

Dal Municipio di Mont'Argentario, Porto S. Stefano, 16 febbraio 1886.

Visto — Il Sindaco: L. LUBRANO.

5612 Il Segretario: ETTORE TOGNETTI.

R. Prefettura della provincia di Caltanissetta

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dell'incanto tenutosi nel giorno 30 del p. p. mese di gennaio presso questa Prefettura, l'appalto dei lavori di completamento e sistemazione del tronco di strada provinciale di serie n. 67, compreso fra Delia ed il confine con la provincia di Girgenti, della lunghezza di metri 5179 18 per lo importo presuntivo di lire 92,000 venne deliberato per la presunta somma di lire 89,194 dietro l'ottenuto ribasso di lire 3 05 per ogni cento lire sul suddetto prezzo di asta fissato in lire 92,000.

Il termine utile per presentare offerte in diminuzione della predetta somma di lire 89,194 non inferiori al ventesimo, è di giorni quindici ed andrà a scadere col mezzogiorno del dì 4 del p. v. mese di marzo.

Tali offerte scritte su carta bollata da lira una, e debitamente suggellate, dovranno essere accompagnate dal documento comprovante la idoneità all'eseguimento dei predetti lavori redatto in conformità dell'art. 77 del regolamento per l'amministrazione e la Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e della quietanza di versamento nella cassa di una Tesoreria provinciale del Regno della somma di lire 5000 a titolo di cauzione provvisoria a senso dell'avviso d'asta del 2 p. p. mese di gennaio.

Caltanissetta 16 febbraio 1886.

5566 Il Segretario delegato: LINO D'AYALA.

(1ª *pubblicazione*)

SVINCOLO DI MALLEVERIA.

Nicolotti Radegonda, vedova del signor Filiberto Eusebietti, ed i di lei figli Laura, Emma ed Ernesto fu detto Filiberto, domiciliati in Azeglio, hanno presentato domanda al Tribunale civile di questa città, onde ottenere lo svincolo di tre certificati sul Debito Pubblico Italiano della complessiva rendita di annue lire 60 dall'ipoteca cui erano stati assoggettati per la malleveria che il defunto notaio Feliciano fu Giuseppe Andrea Baratti, domiciliato in Piverone, dovette prestare per l'esercizio del notariato.

Ivrea, 13 febbraio 1886.

5586 PIETRO COPPA, causidico.

SUNTO.

Nell'interesse dei signori Angela Falconi vedova, Maria e Teresa Falconi ed Onesino Giordano, eredi del fu Giovanni Falconi, domiciliati in Roma, Vetrina, 14, presso l'avvocato Tuccimei Raffaele,

Io sottoscritto usciere, a sensi dell'art. 141 Codice procedura civile, ho notificato copia della sentenza del Tribunale civile del Vicariato di Roma del 20 agosto 1867, registrata il 3 ottobre 1867, portante condanna al pagamento di lire 6987 50 ed alle spese a carico di Don Lorenzo e Tiberio Soderini ai signori Soderini Luigi fu Nicola, Soderini Giovanni, Uray Giovanni Battista e Soderini Adelaide, di incognito domicilio, residenza e dimora, tutti eredi beneficiati dei suddetti.

Roma, 13 febbraio 1880.

5535 LORENZO PALUMBO, usciere.

(1ª *pubblicazione*)

SVINCOLO DI MALLEVERIA.

L'avv. Luigi Garofoli, residente in Milano, ha presentato domanda al Tribunale civile di questa città per ottenere lo svincolo di un certificato nominativo sul Debito Pubblico dello Stato dell'annua rendita di lire 80, intestato al cav. Luigi Botta, ed annotato d'ipoteca per la malleveria che Buffa Ilario fu Giovan Bernardo, notaio, deceduto in Vistrorio il 29 aprile 1854, dovette prestare per l'esercizio del notariato.

Ivrea, 13 febbraio 1886.

5585 Causidico PIETRO COPPA.

(1ª *pubblicazione*).

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Si rende noto al pubblico che nella udienza del 29 marzo 1886, alle 10 ant., avrà luogo l'incanto per la vendita di una casa posta in Viterbo al vicolo Piazza Padella, distinta al civico numero 1, confinante Rispoli ed altri, ad istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata dal sottoscritto

Contro

Cuccodoro Giuseppe di Viterbo, con le condizioni portate dal bando a stampa 3 corrente, che si hanno per richiamate.

Viterbo, di studio, 13 febbraio 1886.

Il delegato erariale

5592 CONTUCCI avv. GIUSEPPE.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.